642ª SEDUTA

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 26908

Presentazione 26874

Richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. **2317**:

PRESIDENTE 26907
CIASCA 26907
CONDORELLI 26907
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 26907

Rimessione all'Assemblea 26909

Trasmissione 26851

Disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » **(1931/1977)** (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 26856 e *passim*
AGOSTINO 26865, 26867
CESCHI 26859
CONDORELLI 26864, 26866, 26872
FRANZA 26866
LUSSU 26852
MOLÈ 26857
SCOCCIMARRO . . . . . *Pag.* 26862, 26867, 26873
TERRACINI 26870
ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 26851, 26868

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » **(2369)**; « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » **(2367)**; « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » **(2368)**; « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » **(2370)** (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 26874, 26899
CIASCA, *relatore* . . . . . 26874 e *passim*
CONDORELLI 26899, 26900
FORTUNATI 26906
MERLIN Angelina 26905

Interrogazioni:

Annunzio 26910

Mozioni:

Annunzio 26909

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2496), d'iniziativa del deputato Riva;

« Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi » (2497);

« Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo » (2498), d'iniziativa dei deputati Bernardi ed altri, Buzzelli e Capalozza, Leone ed altri, Cervone e Castelli Avolio.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (1931/1977) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione », approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta di ieri il Presidente del Consiglio si astenne dall'intervenire, trattandosi di materia che si riteneva esclusivamente regolamentare e perciò non chiese la parola nella sua qualità di ex appartenente a due Governi precedenti e di Presidente del Consiglio del Governo attuale.

Ai Governi che hanno preceduto il Governo attuale e al Governo attuale è stato fatto addebito di avere sabotato la riforma costituzionale di cui oggi si discute. Tengo a precisare, come è diritto e dovere mio, la realtà dei fatti.

Quando si è accennato all'integrazione del Senato, si è ritenuto, da parte dei Gruppi del Senato, che l'iniziativa dovesse partire dal Senato stesso. Perciò il Governo non ha, in un primo tempo, preso iniziative. Ma quando il Governo ha visto che l'iniziativa dei Gruppi

non era facile da attuare, allora il Governo, il Governo Segni di cui io facevo parte, ha preso esso l'iniziativa.

Affermare quindi che l'integrazione proposta dalla Commissione De Nicola è stata sabotata dai Governi precedenti, è cosa sommamente ingiusta e contraria a verità.

Desidero poi far rilevare al Senato anche che altrettanto ingiusto è fare addebito ai Governi, e particolarmente al Governo precedente, come all'attuale, di aver ritardato nella presentazione di questo disegno di legge. Il disegno di legge è stato presentato il 29 marzo 1957: qualunque fosse l'interpretazione dell'articolo 138 della Costituzione, è certo che vi sarebbe stato tempo per il Senato, ove avesse creduto di farlo — e nulla vi è da obiettare se nella sua sovranità non ha creduto di farlo allora — di approvare questa riforma, una prima volta prima delle vacanze, una seconda volta dopo le vacanze, trasmettendo poi immediatamente alla Camera il disegno di legge, che la Camera avrebbe potuto approvare nel mese di novembre una prima volta, per poi successivamente completarlo nel suo *iter*.

Pertanto non posso non respingere l'addebito fatto ai Governi di avere essi sabotato questa riforma.

Desidero anche osservare che il Governo è stato aderente, sia pure con qualche modificazione che era resa necessaria dalla possibilità di applicare la riforma, alle conclusioni della Commissione che redasse le 22 risoluzioni, addivenendo ad una integrazione con determinati criteri.

Non è stato quindi il Governo ad abbandonare l'integrazione secondo la proposta De Nicola, ma è stato il Senato, che ha introdotto un sistema diverso, il quale presenta indubbiamente dei notevoli vantaggi, creando quattro seggi ogni tre candidati ed aumentando del 33 per cento le possibilità di nostra rielezione, il che indubbiamente è un atto di previdenza e come ogni atto di previdenza non può non essere elogiato.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, le dichiarazioni che testè ha fatto l'onorevole Presidente del Consiglio sono, in modo chiaro, prevalentemente, anzi, esclusivamente, una risposta alle affermazioni che ieri ho avuto occasione di fare in quest'Aula.

Ieri affermavo che la Democrazia cristiana, e solo la Democrazia cristiana, aveva sabotato la prima riforma del Senato, impropriamente definita tale, poichè si trattava solo di integrazione, e la seconda, nella sua ultima fase.

Ho molta stima dell'abilità dell'onorevole Zoli, dimostrata e durante gli anni di attività di senatore nella I e II legislatura in questa Assemblea, e come Ministro: ho qualche dubbio su quella di Presidente del Consiglio. Comunque, sono molto rattristato di dovermi trovare in assoluto contrasto con le sue affermazioni e sono costretto a riconfermare tutto quanto ho ieri dichiarato.

Prima fase della riforma del Senato: cioè la fase che si riferisce al periodo nel quale, alla fine dell'ottobre del 1953, si costituì la Commissione presieduta dall'onorevole De Nicola. Affermo che durante i lavori della Commissione, sia pur non sempre votando all'unanimità, ma a maggioranza, noi adottammo per i singoli punti e poi conclusivamente, univocamente, delle conclusioni, e i rappresentanti della Democrazia cristiana votarono con noi.

Dopo, finiti i lavori della Commissione, lo onorevole De Nicola ritenne esaurito il suo compito e, deposte le conclusioni alla Presidenza del Senato, non si occupò più del problema. Intervenne allora il Presidente del Senato per affidare alla Commissione dei Presidenti di Gruppo il compito di trovare il modo, nelle successive riunioni, di rivedere l'insieme, in accordo con i rappresentanti della Camera dei deputati, per raggiungere un accordo su un disegno di legge in forma definitiva. E siccome il collega Molè, oltre ad essere il Presidente del Gruppo degli indipendenti di sinistra, è anche Vice Presidente del Senato, fu dato incarico a lui di presiedere la Commissione dei Presidenti di Gruppo. Allora è incominciata la fatica del collega Molè, Presidente di questa Commissione. In quanti mesi o in quanti anni, collega Molè, lei non è mai riu-

scito ad avere, in una riunione comune, mentre tutti gli altri erano sempre presenti, il rappresentante del Gruppo della Democrazia cristiana al Senato?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Non è esatto, c'ero io!

LUSSU. Io chiamo a rispondere il Presidente di quella Commissione, non il Presidente del Consiglio.

CESCHI. I colleghi Zoli e Bo erano componenti di quella Commissione.

TERRACINI. Ma se c'era l'uno non c'era l'altro.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Finchè non sono diventato Ministro, abbiamo camminato. (*Commenti dalla sinistra*).

LUSSU. Comunque desidero che, nella sua qualità di Presidente di quella Commissione, ci riferisca personalmente il collega Molè; e staremo a sentire quello che ci dirà.

Quella Commissione fu messa nell'impossibilità di funzionare e di concludere, perchè i suoi lavori furono sabotati dalla Democrazia cristiana. Se mi si dimostra che quello che ho affermato ieri e riconfermo oggi non risponde a verità, sarò veramente confuso e umiliato e ne trarrò le conseguenze.

Resta pertanto dimostrato, fino a prova contraria, che i lavori della Commissione De Nicola, che pure erano terminati ai primi del novembre del 1954, non si sono potuti portare a termine per l'azione sabotatrice della Democrazia cristiana.

Ora, l'onorevole Presidente del Consiglio mi può dire: e perchè mai avremmo sabotato questi lavori, quando la Commissione De Nicola iniziò i lavori solo dopo aver avuto dal *leader* della Democrazia cristiana — allora era l'onorevole De Gasperi — l'assicurazione che avrebbe assecondato la Commissione e sostenuto le sue conclusioni? Questo è affare interno della Democrazia cristiana. Io so, o non so, parecchie cose, ma evidentemente la Democrazia cristiana ne sa più di me, perchè si tratta della sua vita interna; e spetta alla Democrazia cristiana, quindi, giustificare questo contegno che io definisco riprovevole agli effetti di una riforma che tutti conclamatamente e unitariamente esigevamo. Ci dica la Democrazia cristiana le ragioni di questa sua condotta sabotatrice. Prima fase.

Voce dal centro. E il Governo?

LUSSU. Ella mi chiede: e il Governo? Siccome la Democrazia cristiana ha sempre governato, evidentemente quando parlo della Democrazia cristiana parlo anche del Governo. (*Commenti dal centro*).

Seconda fase. Visto che era impossibile concludere, all'iniziativa del Senato subentrò la iniziativa del Governo. Non ho il diritto di appellarmi alla testimonianza del Presidente del Senato e se anche avessi questo diritto, vi rinuncerei egualmente. Ma dico quello che è a mia conoscenza. È a mia conoscenza che, dopo tre anni di vana attesa che la Democrazia cristiana finisse la sua latitanza, vi furono degli scambi di vedute tra la Presidenza del Senato e il Governo, e più precisamente con l'onorevole Gonella, che faceva parte del Governo con lo specifico incarico di occuparsi dell'attuazione della Costituzione. Constatata l'impossibilità di far funzionare qui il Gruppo della Democrazia cristiana, si arrivò alla conclusione che sarebbe stato infinitamente più pratico ed opportuno che, all'iniziativa del Senato e della Democrazia cristiana nel Senato, subentrasse l'iniziativa del Governo, Governo Segni.

Fu allora che, dopo che il problema fu discusso quattro o cinque volte al Consiglio dei ministri, portato e illustrato dall'onorevole Gonella, finalmente uscì quel disegno di legge Segni-Tambroni che è stato poi presentato al Senato.

Quel che è avvenuto dopo, lo sappiamo tutti. Penso che, se alla 1ª Commissione, il rappresentante della Democrazia cristiana avesse agito con buona volontà, appena il disegno di legge è arrivato al Senato, si poteva benissimo affrontare la discussione. Questa è avvenuta invece con ritardo. È perfettamente pleonastico rievocare qui i vari tempi dei la-

vori in Commissione. Mi riferisco solo alla conclusione, avutasi in Aula, del disegno di legge che ci è stato presentato. Noi non ci trovammo d'accordo durante i lavori della Commissione, nel periodo in cui la Commissione finiva i suoi lavori e li rimandava in Aula; ma trovammo invece l'accordo poco prima che il disegno di legge venisse discusso in Aula.

Ci trovammo d'accordo, e debbo dire lealmente che il Gruppo della Democrazia cristiana in quel momento agì correttamente e con estrema lealtà. Il voto conclusivo del Senato è noto, nè vale ricordarlo. In seguito, il nostro disegno di legge, cioè l'articolo 57, veniva discusso alla Camera in forma infinitamente polemica.

Da chi veniva scatenata la polemica, onorevole Zoli, Presidente del Consiglio dei ministri, e onorevole Zoli, Presidente del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana? Veniva scatenata dalla Democrazia cristiana. Gli oratori che parlarono in quella occasione in termini sabotatori della riforma approvata dal Senato furono democristiani. Perchè fecero questo? A me poco interessa definire il carattere, la natura di quell'azione. A me interessa constatare che la riforma del Senato fu sabotata alla Camera dei deputati dalla Democrazia cristiana, in polemica con la Democrazia cristiana rappresentata al Senato. E qui riaffiora il problema interno della Democrazia cristiana, in seno a cui non si può dire che ci sia una perfetta concordia. I franchi tiratori qui non agiscono, ma esistono nella Camera dei deputati ed il primo arciere di avanguardia è quello che io ieri, in un momento di buon umore, ho definito nel quadro di Penelope ed Ulisse, il capo dei Proci. Non solo; ma attorno vi è tutta una schiera di uomini valenti e rappresentativi, tra i quali primeggia un uomo di grande merito, allievo di De Gasperi, il qui presente onorevole Andreotti. (*Commenti*).

Quale giuoco si è sprigionato alla Camera dei deputati, nella Democrazia cristiana, in antitesi ed in polemica con la Democrazia cristiana al Senato? Ci sono di quelli che dicono che è stato un gioco, una finzione. Ci sono quelli, più informati di me, i quali dicono: l'onorevole Fanfani vuol fare le elezioni, vuole essere solo Presidente del Consiglio, e sarebbe estremamente disturbato nella sua azione se non si facessero le elezioni abbinate. Ma resta di fatto che la riforma del Senato, anche nella sua ultima fase, è stata sabotata dalla Democrazia cristiana. E siccome la Democrazia cristiana è il partito che permanentemente ha governato con i partiti minori, per non alienarmi la simpatia e l'amicizia dei rappresentanti dei partiti minori, non dirò niente di loro. Per cui, onorevole Presidente del Consiglio, quando lei dichiara che io avrei affermato delle cose non vere, mi permetta, lei viene a trovarsi nella situazione che vorrebbe attribuirmi.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Io parlo qui da Presidente del Consiglio.

LUSSU. E veniamo all'ultima fase, quella che si è conclusa ieri qui. Onorevole Zoli, a me non consta nulla, d'altronde non ho il temperamento di commissario di pubblica sicurezza e non l'ho mai fatto. Non ho indagato per nulla e non ho nessun verbale riservato da esporre. Ma mi pare difficile che il Presidente del Consiglio, che nel medesimo tempo è Presidente del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana e capo di un Governo monocolore, non sia al corrente della vita interna del suo Partito. Il Presidente del Consiglio, una delle massime espressioni politiche della Democrazia cristiana, ha certamente il controllo della vita interna del suo partito.

Che cosa è successo in quest'ultimo periodo, lo sappiamo. Onorevole Ceschi, lei è un ingegnere e quindi uomo di cifre e di esattezza: è esatto o non è esatto che fin dalla ripresa di queste nostre sedute, in questi giorni, lei era convinto che la Democrazia cristiana non avrebbe approvato il disegno di legge? È vero o non è vero che da tutti i democristiani si diceva: il disegno di legge non lo facciamo passare? Se questo è falso, allora vivo in un mondo di fantasmi. È vero o non è vero che, sino all'ultima riunione della Giunta del Regolamento e immediatamente dopo la conclu-

sione di quella riunione, gli esponenti qualificati al Senato della Democrazia cristiana hanno affermato che essi avrebbero votato contro il disegno di legge?

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Lussu, siamo precisi: per non violare la Costituzione! (*Vivissimi clamori dalla sinistra*).

LUSSU. Onorevole collega Cornaggia Medici, lei è uno sportivo... (*ilarità*), un rappresentante della nuova generazione, mentre lo onorevole De Luca rappresenta l'altra generazione. Tuttavia, sono lieto di prendere atto qui, di fronte all'Assemblea, e ne prendo atto con piacere, che nella Democrazia cristiana di domenicani non ce n'è uno solo — l'onorevole De Luca — ma due: l'onorevole De Luca e l'onorevole Cornaggia Medici. Quindi la Costituzione è ben servita, ed è in buone mani! (*Ilarità dalla sinistra*).

DE LUCA CARLO. Vi è un altro domenicano: il senatore Lussu, perchè ha dichiarato lui di esserlo. Dunque siamo tre, nel Senato!

LUSSU. Se mai, io sono un francescano ottimista... (*Ilarità*).

DE LUCA CARLO. No, no: « domenicano laico », auto-definito così. Me ne appello anche al Presidente del Senato!

LUSSU. Ma siccome non desidero ostacoli su questo problema, mi fermo e non insisto. Dicevo dunque, prima che mi si interrompesse che, immediatamente dopo la riunione della Giunta del Regolamento, ci è stato detto che la Democrazia cristiana avrebbe votato contro il disegno di legge. Che cosa significa votare contro il disegno di legge? Significa sabotare la legge o facilitarne il processo di formazione? Significa sabotare la legge. Pertanto, sino a prova contraria, debbo ritenere che quando la Democrazia cristiana vuole votare contro il disegno di legge, è contro il disegno di legge anche il Governo. Democrazia cristiana e Governo sabotano il disegno di legge. Almeno sino a questo momento.

Lo stesso intervento del Presidente De Nicola, che con la sua autorità parlava e parla sempre a tutti noi al di sopra dei partiti, che cosa ha significato? Un profondo scrupolo di un uomo di Stato, che ha ricoperto le più alte cariche dello Stato, di fronte all'interpretazione della Costituzione. E ci ha messo tutti in guardia; ma il suo compito cessa qui. Egli ha parlato; ciascuno di noi ha riesaminato il problema e ha deciso. Ma, egregi colleghi della Democrazia cristiana, andare a sostenere che voi avete fatto questo per difendere la Costituzione, la quale avete violato durante dieci anni e non avete attuato (*proteste dal centro*) è veramente un affronto alla serietà dei problemi politici. Onorevoli colleghi e onorevole Presidente del Consiglio, io credo che, malgrado tutto, così come ha fatto bene ieri a non prendere la parola sul Regolamento e sull'interpretazione del Regolamento e della Costituzione, l'onorevole Zoli avrebbe fatto bene anche oggi a non entrare nella sostanza delle cose, perchè nella sostanza delle cose, onorevole Presidente del Consiglio e rappresentante della Democrazia cristiana ...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Ho parlato come Presidente del Consiglio.

LUSSU. Mi rivolgo a lei come Presidente del Consiglio e le dico che il problema della riforma del Senato questo Governo lo ha posto con estrema leggerezza, perchè non lo avrebbe mai dovuto abbinare allo scioglimento anticipato del Senato: ma, così facendo, ha scoperto le sue carte.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Lo abbina lei. Mi permetta, senatore Lussu. Il disegno di legge è stato presentato dal Governo Segni di cui facevano parte, oltre i democristiani, anche i liberali e i socialdemocratici, che hanno proposto, d'accordo con la Democrazia cristiana, la riduzione a cinque anni, dopo aver sentito un partito che in quel momento fiancheggiava il Governo.

PICCHIOTTI. In base a che cosa?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. In base al diritto di

proporre le leggi al Parlamento. Vi dimenticate che il Governo Segni non era un Governo monocolore, ma vi erano anche i liberali e i socialdemocratici. Tutti furono d'accordo nel proporre la riduzione.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, la prego di continuare il suo discorso e di concludere.

LUSSU. Su questa questione del disegno di legge presentato dal Governo tripartito non c'è da discutere perchè è tutto chiaro.

Io non intendevo già discutere su questo, intendevo discutere sul modo in cui voi avete posto il problema. Onorevole Presidente del Consiglio, le feci una domanda la prima volta che ella venne alla 1ª Commissione permanente qui al Senato e le dissi: nei vostri ambienti, al Ministero dell'interno, al Viminale, si va dicendo che, riforma o non riforma, il Senato andrà sciolto; ci spieghi questo. Lei con molta abilità — perchè le ho sempre riconosciuto questa grande abilità e, se avessi dei grandi interessi personali da difendere, fiducioso mi rivolgerei a lei e a nessun altro (*interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*) — mi ha risposto sfuggendo alla mia precisa domanda. E poi tutto si è sempre più chiarito. Infatti quando il ministro Tambroni a Montecitorio, parlando con i giornalisti, disse che il Senato si sarebbe sciolto e si sarebbero fatte le elezioni abbinate, io a nome del mio Gruppo presentai un'interpellanza che fu poi discussa al Senato. E successivamente, il discorso che l'onorevole Fanfani fece a Bologna, per gli ambienti politici, che cosa significa? Significa: riforma o non riforma, il Senato sarà sciolto egualmente.

Ecco dove voi siete in fallo, perchè voi scoprite il fianco a tutti gli attacchi e se voi riuscirete — se la riforma non passa — a far sciogliere il Senato, sarà il Paese che vi giudicherà per quello che voi meritate. (*Applausi dalla sinistra*).

Ho poi sentito (finisco e chiedo scusa, ma era doveroso rispondere, perchè altrimenti sarebbe sembrato che qui sono venuto ieri a raccontare delle pure invenzioni) che lei, onorevole Presidente del Consiglio, ha detto che questa azione parlamentare che noi facciamo e che il Partito socialista italiano ha fatto, a difesa del Parlamento e della Costituzione, sempre, senza mai deflettere dal suo impegno permanente democratico, la faremmo per avere più voti alle elezioni e più eletti. Agire politicamente e legalmente per aumentar la proprio influenza elettorale non è, ... sleale. Ma voi lo fate con tutti i mezzi, leciti e non leciti; e se noi qui portassimo i fatti della corruzione che la Democrazia cristiana ha portato nel Paese, vi diremmo che voi avete raddoppiato, anzi moltiplicato per 50 la corruzione che il fascismo... (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

Ma io respingo questo addebito, onorevole Zoli; io sono uno di quelli che, per la legge strana dei collegi senatoriali, non sono affatto sicuro di riuscire senatore. Ma di questo a me non importa nulla, come non ha importato nulla quando il fascismo mi impose di abbandonare molte comodità e di scegliere invece, come tanti altri, il cammino più penoso. Quando si combattono delle battaglie per la democrazia e per la Costituzione, i propri interessi, per un uomo politico di onore, non contano niente e contano invece i sovrani interessi permanenti del popolo e della Nazione. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Commenti dal centro*).

BUSONI. L'onorevole Zoli sa che molti di noi hanno fatto il loro dovere quando non c'era certo la possibilità di avere una candidatura o un posto nel Parlamento.

BENEDETTI. Non sei stato il solo.

MINIO. Quando c'era da andare in prigione, eravate pochini!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio. Se si discutesse la lunga e dolorosa istoria della riforma del Senato, non avrei nessuna difficoltà a consentire un'amplissima discussione su quanto ha dichiarato l'onorevole Presidente del Consiglio. Ma siccome non è così... (*Interruzione del senatore Scoccimarro*). Mi pare che questo argomento stia occupando troppo e il Senato e l'opinione pubblica.

SCOCCIMARRO. È bene che se ne occupi.

PRESIDENTE. Mi pare che stiamo esagerando.

FRANZA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Il Presidente del Consiglio ha fatto una dichiarazione sul processo verbale...

PRESIDENTE. Non l'ha fatta sul processo verbale, ma dopo che questo è stato approvato.

FRANZA. In tal caso è il Presidente del Consiglio che ha aperto una discussione.

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Cercherò di non essere lungo e nemmeno polemico, ma quando è chiamato in causa un testimone, il testimone deve dire quel che sa, altrimenti è accusato di mendacio o di reticenza. Io non voglio essere nè mendace nè reticente. Poichè mi si domanda quale sia stato l'*iter* di questa legge, anzi di questa riforma, voglio dire quello che a me consta e invocare contro il Presidente del Consiglio proprio la testimonianza del Presidente del Consiglio, che allora era uno degli autorevoli senatori chiamati con me nel Comitato di redazione del prima progetto di riforma. Infatti, allora eravamo arrivati sino alla fase conclusiva della redazione di quel progetto, sul presupposto che la riforma, che era stata studiata e accettata in massima da tutti i Gruppi nella formulazione dei princìpi dovuta al Presidente onorevole De Nicola, dovesse diventare la legge di revisione.

Ed allora il Presidente del Senato nominò il comitato di redazione, chiamandovi il senatore Zoli, il senatore Terracini, il senatore Paolucci, il senatore Bo, il senatore Molè. Ci riunimmo e io fui chiamato alla Presidenza. Debbo dire per la verità che il senatore Zoli, nel periodo in cui fece parte del Comitato di redazione, non solo partecipò alle sedute regolarmente, ma manifestava dei propositi garibaldini, aveva la foga del bersagliere: facciamo presto, sono pronto, il disegno di legge lo redigo io.

Onorevole Zoli, questo è vero, gliene do atto; però lei deve aggiungere che a quel Comitato, dopo la terza seduta, circa due anni fa arrivò la comunicazione ufficiale della Democrazia cristiana contraria al progetto, chiamiamolo (dal nome del principale autore) De Nicola. E allora il senatore Zoli mi disse: che ci sto a fare io? E il Comitato finì di esistere, perchè gli altri componenti dissero: facciamo un progetto di minoranza? Ma a che scopo, se col ritiro del gruppo maggiore per una legge costituzionale venivano a mancare i due terzi dei voti? Allora tutto andò in fumo, non per colpa nostra, non per colpa dell'opposizione.

E di questa ostilità della maggioranza, che insabbiò il primo progetto, c'è un altro testimone, della cui lealtà assolutamente non posso dubitare, perchè c'è il documento in una sua lettera dell'epoca, il senatore Ceschi, il quale, pur favorevole, da un giorno all'altro divenne il *Christus patiens*, il San Sebastiano degli attacchi del suo Gruppo, il quale si riuniva e non riusciva a mettersi d'accordo, un giorno voleva una certa riforma, un altro giorno un'altra riforma, senza risultato.

Siamo sinceri, dunque, onorevole Zoli, per la prima riforma, la nostra riforma, la sola riforma del Senato quantitativa e qualificativa, noi non abbiamo responsabilità d'insabbiamento e nemmeno lei. Ma la seconda riforma — quella governativa, presentata in ritardo di anni — non era più riforma del Senato, ma era la riforma della durata del Senato, pur mescolata alla integrazione, presentata per evitare al Presidente della Repubblica il problema di grave responsabilità dello scioglimento, che volevate ad ogni costo, del Senato. E la seconda volta siete stati voi ad avere fretta, non siamo stati noi. Diverso il fine del secondo progetto che innovava un altro articolo della Costituzione. Noi volevamo integrare il Senato, volevamo completare la sua funzionalità, la sua autorità; voi viceversa ci davate questo contentino del-

l'integrazione del Senato, ma alla condizione inaccettabile di firmare la sentenza di morte.

Io ricordo che dissi proprio all'onorevole Zoli: rifiutiamo il suicidio, per l'esigenza della vita che non vuol morire: noi non vogliamo morire, siamo vivi e vitali; ed è veramente strano che con questo cavallo di Troia voi ci presentate un progetto che non può, appunto per questa esigenza di vita, essere votato.

Ad ogni modo il secondo progetto fu presentato da Segni nel marzo del 1957. La cronologia è l'occhio della storia. Noi non abbiamo ritardato l'esame. Dopo la crisi avete ripresentato il progetto.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Come ripresentato?

MOLÈ. Nel senso che avete dichiarato che lo facevate vostro. Potevate ritirarlo; un nuovo Governo non è obbligato a mantenere i progetti del Governo precedente; ma lo avete mantenuto, alla vigilia delle vacanze.

Siamo arrivati così ad ottobre. E il ritardo avvenne, perchè, non essendo d'accordo nemmeno con la Commissione, quando prendeste parte alle nostre riunioni, esprimeste il vostro parere sulla necessità di approvare l'articolo 60. La Commissione bocciò l'articolo 60, il quale poi alla Camera è stato reintrodotto con un emendamento.

Dunque, intendiamoci bene. Due fasi: la prima riforma, quando cioè la riforma era soltanto l'integrazione completa del Senato, non la voleste voi. Arrivaste fino alla fine dell'anno scorso e poi presentaste il secondo progetto che non era solo d'integrazione, ma che era, sotto forma di integrazione, l'offerta della cicuta. Noi abbiamo levato quella parte che non ci era gradita e limitato la riforma alla sola integrazione numerica, come volevate voi. Voi non vi siete consolidati o confortati o piegati a questo nostro desiderio. E allora chi è che insabbia oggi anche questo secondo progetto ridotto? Voi che l'avete ampliato alla Camera e che ancora perdete tempo nelle questioni procedurali più contraddittorie o noi che, se fosse stato accettato il nostro primo progetto, forse vedremmo oggi — e non da oggi — il progetto già approvato?

Non dovevo dire altro, e chiedo scusa di essere intervenuto in una questione così delicata, perchè per la mia funzione conciliatrice non avrei voluto dire in pubblico *interna corporis*... Ma, onorevole Zoli, lei è imprudente, è audace, è bersagliere. Anzi, ritiro la mia dichiarazione che non monta come il dittatore a cavallo: mi pare che cominci ad averlo il cavallo. Oggi ha portato qui dure parole di intransigenza ed allora sono stato costretto ad essere testimone, nè mendace nè reticente, e a dire che la prima riforma voi — voglio dire la maggioranza — non l'avete voluta. Ce ne sono stati di progetti! C'è qui il redattore di un progetto respinto, l'onorevole Riccio; e ce n'era anche un altro, il senatore Bosco.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non l'ho mai presentato; come può essere stato respinto?

MOLÈ. Presentato al partito e respinto dal partito. Non faccia l'ingenuo. Avete respinto tutti i progetti, non volevate l'integrazione. Poi vi siete fatti avanti ad offrire l'integrazione ma al prezzo della nostra violenza contro noi stessi, cioè a prezzo del suicidio. Quindi non siamo noi che abbiamo sabotato il progetto. Semmai noi abbiamo sabotato l'articolo 60 che, mio caro signor Presidente del Consiglio, non possiamo assolutamente accettare. (*Approvazione dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri il Senato ha respinto la proposta formulata dalla Giunta del Regolamento nella riunione del 26 febbraio ultimo scorso, intesa a sospendere l'esame del disegno di legge costituzionale sulla riforma del Senato, in attesa che nel nostro Regolamento fosse data una specifica disciplina alla procedura di approvazione delle leggi costituzionali.

La deliberazione di ieri ripropone pertanto all'immediata decisione dell'Assemblea i quesiti che avevano già formato oggetto di esame da parte della Giunta del Regolamento nelle

precedenti riunioni del 24 e 25 febbraio, quesiti che vi ho illustrato nella seduta del 25 febbraio ma che ora ritengo opportuno ricordarvi.

Essi, in ordine logico, sono:

1) se, nel silenzio del Regolamento del Senato, possa nella specie farsi ricorso a quello della Camera;

2) ammesso il ricorso al Regolamento della Camera e premesso che il quinto comma dell'articolo 107-*ter* di detto Regolamento stabilisce che in sede di seconda deliberazione possano proporsi emendamenti ed articoli aggiuntivi, se le norme introdotte dalla Camera nel disegno di legge di cui trattasi costituiscano emendamenti o articoli aggiuntivi, di cui parla il citato articolo 107-*ter*, ovvero disposizioni nuove estranee al disegno di legge già approvato dal Senato;

3) infine, come conseguenza della soluzione dei quesiti precedenti, se tutte o soltanto alcune e, nel secondo caso, quali delle disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera possano essere dal Senato esaminate in seconda lettura.

La Giunta del Regolamento, come vi è noto — mentre aveva espresso il parere che allo stato della procedura non si possano introdurre forme diverse da quelle attuate sinora e che si debba pertanto proseguire nell'applicazione del Regolamento della Camera dei deputati — aveva, per contro, rimesso alla decisione dell'Assemblea ogni decisione sugli altri quesiti, essendosi manifestate in proposito opinioni divergenti in seno alla Giunta medesima. Non mi rimane, pertanto, che sottoporre alla vostra decisione, nell'ordine che vi ho indicato, i punti anzidetti.

Apro pertanto la discussione sul punto se per l'esame del disegno di legge sulla riforma del Senato si debba applicare, nel silenzio del nostro Regolamento, la disciplina contenuta nel Regolamento della Camera.

Ha chiesto di parlare il senatore Ceschi. Ne ha facoltà.

CESCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di fare alcune dichiarazioni sulle considerazioni che ha proposto alla nostra attenzione il Presidente di questa Assemblea. Però vorrei chiedere il permesso di una prefazione, perchè il collega Lussu mi ha chiamato in causa e mi ha formulato delle precise domande. Ringrazio i colleghi Lussu e Molè che mi vogliono onorare della loro stima e cercherò di essere aderente alla valutazione che essi danno di me, parlando con estrema chiarezza.

È esatto, onorevole Lussu, che il nostro Gruppo, su un progetto di legge così come la vostra parte vorrebbe approvato, non è d'accordo. Bisogna risalire all'origine del progetto di legge. Posso dire qualche cosa anche del periodo antecedente, perchè ognuno possa assumersi con molta tranquillità le proprie responsabilità.

È venuto a noi un progetto di legge di iniziativa governativa. Il Gruppo del Senato della Democrazia cristiana nelle sue riunioni si è occupato abbastanza a lungo di questo progetto. Ciò che lei ha detto, e cioè che nel Gruppo della Democrazia cristiana non vi erano eccessive simpatie per la riforma del Senato, è esatto. Tutti i miei colleghi hanno la libertà di pensare con la propria testa in argomenti non di principio, perchè in argomenti di principio noi abbiamo una nostra disciplina, una nostra unitarietà di valutazione e di intenti.

La riforma del Senato, mi sia consentito, non è un problema che rientra negli schemi ideologici del nostro Partito, come ritengo di nessun Partito. Perciò noi abbiamo una certa latitudine di libertà di pensare, anche perchè il nostro Partito ha una sua struttura singolare, diversa forse da altri Partiti, ma la Democrazia cristiana è quello che è e bisogna prenderla come è.

Noi siamo un Partito articolato in una certa maniera, per cui, appunto sulle questioni non di principio, alle varie articolazioni è lasciata una certa latitudine di libertà, ed è per questo, ad esempio, che il Gruppo della Democrazia cristiana della Camera non ha mai interferito nei nostri lavori, nel nostro esame della riforma del Senato tanto nella prima fase, quella che non è arrivata a conclusione, quanto nella seconda fase che si riferisce al

disegno di legge governativo. Noi siamo fatti così e bisogna prenderci come siamo; per taluni sarà sbagliato, per noi va bene e ci atteniamo a questa nostra realtà.

PASTORE OTTAVIO. Il fatto è che rigettate su di noi le vostre colpe.

CESCHI. Nessuno dà la colpa a voialtri ma voi non dovete darla a noi.

Ora, quando ci si è presentato il progetto di legge governativo il Gruppo del Senato, lo debbo dire, con una certa fatica, ha aderito a consentire, a mezzo di un ordine del giorno appositamente votato e pubblicato di cui tutti sono a conoscenza, a due proposte del progetto governativo: quella dell'aumento dei senatori, suggerendo un sistema intonato all'idea che l'aumento fosse soltanto sulla base direttamente elettorale, e quella dell'abbinamento della durata delle due Camere.

Il nostro Gruppo ha accettato di aderire a questo secondo punto, in seguito ad una precisa valutazione politica e ad una precisa valutazione dello stato d'animo del nostro elettorato; ma noi pensiamo di interpretare non solo lo stato d'animo del nostro elettorato ma anche quello di un elettorato più vasto, forse anche di buona parte del vostro. Il quale elettorato ha capito, senza esprimersi in termini precisi ma in modo sufficiente a valorizzare questa tesi, che le considerazioni che hanno guidato i costituenti per fissare le elezioni disgiunte della Camera e del Senato si riferivano ad una stabilità della situazione politica italiana che avrebbe dovuto mantenersi su quelle che erano le previsioni che si potevano fare in quel determinato momento politico. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ora aderendo a questa precisa sensazione il Gruppo democristiano del Senato, che non ha velleità suicide, ma che ha il senso della responsabilità, ha capito che nella situazione politica attuale le elezioni disgiunte non rispondono ad un'esigenza del corpo elettorale italiano. Tanto che io, seguendo il collega Lussu nel suo atteggiamento di simpatico buonumore — ogni tanto il collega Lussu nel bel mezzo dei suoi interventi, forti, duri inserisce delle battute simpaticissime — debbo dire che mi sono sempre stupito nel vedere il suo atteggiamento a proposito delle elezioni congiunte, soprattutto in questo momento. E non sono mai riuscito a capire come mai il Partito socialista italiano, garibaldino per eccellenza, si sia attardato, in questo momento politico, in una posizione direi quasi di conservazione reazionaria.

Mi sarei aspettato dal Partito socialista quello che fanno i grandi partiti democratici delle grandi democrazie europee. Quando si determina una situazione parlamentare che non ha possibilità di lunga vita, allora i grandi partiti democratici richiedono l'appello alle urne, non il prolungamento della situazione.

TERRACINI. E difatti ci sono le elezioni per la Camera dei deputati! (*Ilarità e clamori dal centro. Interruzione del senatore Picchiotti*).

CESCHI. Senatore Picchiotti, e perchè non le avete chieste? Se siete un'opposizione efficiente, costruttiva, anche nel vostro interesse dovevate chiedere le elezioni allora!

Ora, noi abbiamo votato, in sede di Gruppo, questi due punti, e ne abbiamo trattato tra capigruppo in quelle famose riunioni che sono state qui autorevolmente censurate, ed abbiamo concluso, dopo l'esame fatto dalla Commissione in sede referente, di presentarci qui in quella maniera in cui ci siamo presentati: con un accordo solo su un certo articolo. Voi sapete che nella Commissione i democratici cristiani hanno votato in conformità con le deliberazioni prese dal loro Gruppo. In questa Aula il mio intervento a nome del Gruppo ha ribadito la nostra adesione a quell'impostazione. Noi abbiamo votato qui solo su di un articolo su mia richiesta; e sapete perchè? Perchè io ho chiesto ad altri Presidenti di Gruppo di evitare una bocciatura solenne in Aula dell'articolo sull'abbinamento delle elezioni, che era stato bocciato in Commissione. Infatti, dato lo schieramento contrario, era evidente che avremmo fatto solo la cerimonia solenne della bocciatura in Aula. I colleghi degli altri Gruppi hanno aderito a questa mia richiesta, che era soprattutto di carattere estetico.

Ora, la Democrazia cristiana non è mai venuta meno, in questa sua seconda fase di interessamento per una riforma del Senato, alla sua adesione completa ai due punti che aveva votato in sede di Gruppo. Succede ora che la Camera ci rimanda il progetto di legge, con l'inserimento di quell'articolo che era stato bocciato in Commissione. La Democrazia cristiana sarà un partito che non vi garba, quello che Lussu vorrebbe sciolto, ma è un partito che ha il suo senso di responsabilità, che ha la sua dignità; e perciò, quando noi ci troviamo di fronte riproposto l'articolo che avevamo sostenuto sempre in Senato, noi non possiamo esimerci dal riprenderlo in considerazione. Noi abbiamo il dovere verso noi stessi, verso il nostro mondo politico al quale dobbiamo rispondere, di agire in tal modo. Noi non andiamo a chiedere i voti — parliamoci molto chiaro — ai vostri elettori! Noi chiediamo i voti ai nostri elettori, e i nostri elettori ci chiedono di essere fedeli al nostro impegno. (*Applausi dal centro*).

Ripeto, è un impegno che soddisfa non solo le esigenze del nostro elettorato, ma si riferisce alle esigenze della quasi totalità dell'elettorato italiano. Ora, arrivati a questo punto, abbiamo detto: noi votiamo tutto il disegno di legge. E se il disegno di legge non può tutto venire approvato perchè non si riesce a formare la necessaria maggioranza, allora noi diciamo: non possiamo votare alcun articolo. Questo è il nostro preciso atteggiamento, nei riguardi del merito del disegno di legge.

Però quello che è accaduto qui negli scorsi giorni induce noi a fare delle altre considerazioni; induce il Gruppo della Democrazia cristiana, a mezzo mio, a fare delle precise dichiarazioni.

Quando nella seduta del 25 febbraio l'onorevole De Nicola, nel momento stesso in cui il Senato era posto di fronte al quesito della applicabilità, alla procedura in corso, del Regolamento della Camera dei deputati, sollevò il più grave problema della costituzionalità del sistema delle deliberazioni avvicendate, alternate, in luogo di quello delle deliberazioni consecutive, in quell'occasione, da molte parti dell'Assemblea, che aveva fervidamente e quasi unanimemente applaudito l'onorevole De Nicola, si opinò che l'interesse alla soluzione del problema non fosse solo futuro, come l'onorevole De Nicola con un gesto di squisita cortesia aveva ritenuto, ma attuale e riferibile anche alla legge in esame sulla riforma del Senato.

Nella sua sensibilità di tutore dell'applicazione della Costituzione e del Regolamento, l'onorevole Presidente della nostra Assemblea, al termine del dibattito, dichiarò di voler fare appello alla Giunta del Regolamento, desiderando posizioni non oscure sui gravi dubbi autorevolmente sollevati in Assemblea sul procedimento fino allora seguìto.

La Giunta del Regolamento, con un parere di maggioranza di cui riesce difficile disconoscere l'esattezza delle premesse e l'irrefutabilità delle conclusioni, ritenne: primo, di trovarsi di fronte a rilievi sulla costituzionalità del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali nel punto che riguarda la consecutività delle due deliberazioni nell'àmbito di ciascuna Camera; secondo, che la questione si ricollegasse ad altri problemi interpretativi dell'articolo 138 della Costituzione, come quello delle due deliberazioni conformi sullo stesso testo; terzo, che le questioni predette non consentissero un'immediata soluzione e fosse comunque necessario che esse avessero una non difforme disciplina nei due rami del Parlamento; premesse che conducevano inevitabilmente a concludere che l'opinione espressa in Assemblea, che dovesse sospendersi l'*iter* della legge per risolvere prima il punto ritenuto oscuro dallo stesso onorevole Presidente, dovesse essere accolta.

Invece, con una discussione nella quale molte opinioni apparvero improvvisamente mutate e, per esplicita dichiarazione, ispirate a considerazioni più di ordine politico che di carattere squisitamente giuridico, il Senato ha ritenuto ieri sera che la procedura iniziata debba proseguirsi con lo stesso sistema inizialmente adottato.

Il Gruppo che ho l'onore di rappresentare, coerente con le posizioni assunte e preoccupato che nella vita futura dell'ordinamento statale non debba mai dubitarsi della legittimità costituzionale di una legge fondamentale che ha per oggetto la struttura di una

delle due Camere, ritiene di non poter prestare la sua adesione attiva al proseguimento della procedura in una condizione priva di chiarezza costituzionale e dichiara di voler manifestare questo suo atteggiamento anche astenendosi dalla votazione. (*Vivi applausi dal centro*).

TERRACINI. Il Senato dimostrerà che può fare a meno dei servizi della Democrazia cristiana.

Voce dal centro. Destra e sinistra si mettono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Scoccimarro. Ne ha facoltà. (*Interruzioni dei senatori De Luca Carlo e Pastore Ottavio*).

Senatore Carlo De Luca, senatore Ottavio Pastore, facciano silenzio, per favore.

DE LUCA CARLO. (*Rivolto alla sinistra*). Io ho rilevato una incostituzionalità, e non potete dire di no, perchè questa è la verità.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, la prego. si calmi. (*Interruzione del senatore Pastore Ottavio*). Senatore Ottavio Pastore, non interrompa più.

Vorrei pregare il Senato di ricordarsi che ho posto l'Assemblea di fronte ad un quesito preciso e cioè se, nel silenzio del nostro Regolamento, possiamo applicare la disciplina contenuta nel Regolamento della Camera, come era stato proposto e votato dalla Giunta del Regolamento.

Ha chiesto di parlare il senatore Scoccimarro. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Al quesito da lei posto, onorevole Presidente, darò una risposta molto sintetica. Il Gruppo comunista risponde: sì.

Desidero però aggiungere qualche altra cosa. Noi assistiamo ad una presa di posizione del Gruppo democristiano che, a mio giudizio, rivela una manovra in sviluppo, di cui conosciamo le origini e prevediamo le conclusioni.

Noi rispondiamo affermativamente al suo quesito perchè questa è la prassi che abbiamo sempre seguìto. Nel corso della discussione di una legge non si possono improvvisamente cambiare le norme regolamentari che si sono sempre seguìte. Sarebbe come se, onorevoli colleghi, nel corso di un procedimento giudiziario, ad un certo momento... (*interruzione del senatore Jannuzzi*) ... onorevole Jannuzzi, la prego di lasciarmi parlare... una parte nel corso del processo, prevedendo delle conclusioni sfavorevoli, proponga di sospendere e di modificare la legge a suo favore.

È necessario chiarire tutte le responsabilità; perciò riteniamo che il dibattito deve andare avanti, e se la Democrazia cristiana si asterrà dal voto, è una cosa che la riguarda.

Il Senato continua i suoi lavori. Non passerà la legge di riforma? Ebbene si vedrà chi non l'avrà fatta passare, e tutti i gruppi devono precisare le loro posizioni e responsabilità.

Ora, io devo osservare che l'onorevole De Nicola, quando ha sollevato un dubbio sulla regolarità costituzionale della procedura, ha pure consigliato di andare avanti seguendo la prassi finora seguìta. Ora, sorge spontanea la domanda: perchè questo dubbio di incostituzionalità si pone proprio in questo momento, dieci mesi dopo l'avvenuto mutamento del Regolamento della Camera dei deputati? Questo letargo giuridico come si spiega?

Onorevole De Luca, mi rivolgo anche a lei.

CORNAGGIA MEDICI. Siamo stati illuminati dal comunista onorevole Cavallari.

SCOCCIMARRO. Abbia pazienza, onorevole Cornaggia Medici, lei non può credere che noi siamo così ingenui da non comprendere cosa si nasconde dietro questo vostro improvviso voltafaccia. Noi non crediamo che voi siate degli sciocchi, ma vi prego di non credere che lo siamo noi.

Il fatto è che nessun giurista, nè qui nè alla Camera, si è accorto ed ha detto che quella norma del Regolamento della Camera sollevava un problema di incostituzionalità. È sempre stata opinione generale che la norma della Costituzione potesse essere interpretata ed attuata nei due modi indicati, che

rimanevano però ambedue costituzionali. Ora, all'improvviso, si sostiene o si avanza il dubbio che non sia più così, e questo avviene proprio nel momento buono per giustificare la diserzione del Gruppo democratico cristiano. Voi vi ritirate sull'Aventino, ma l'Aventino in passato non ha portato fortuna. Io devo ricordare che i comunisti e i socialisti furono contrari al mutamento del Regolamento della Camera, e sostennero la tesi più vicina a quella dell'onorevole De Nicola, sostenendo che, in materia di revisione costituzionale, era preferibile la procedura più rigorosa possibile.

Essendo la nostra una Costituzione rigida, è bene che la procedura di revisione sia la più rigorosa. Ma voi avete respinto le nostre tesi ed avete imposto l'altra soluzione: noi siamo rimasti minoranza e ci siamo inchinati al volere della maggioranza. Orbene, noi non abbiamo mai detto che quella procedura, voluta dal Regolamento della Camera, fosse incostituzionale; come del resto voi non avete mai detto che la procedura più rigorosa sostenuta dai comunisti fosse incostituzionale.

Erano due tesi ambedue possibili nell'àmbito della Costituzione. Se domani quel problema ritornasse in discussione noi riaffermeremmo ancora la stessa posizione che abbiamo avuto in passato: però non si cambia quella procedura nel corso della discussione di una legge di riforma. Prima portiamo a termine, se volete, la discussione sulla riforma del Senato, e poi, se volete, discuteremo il problema della procedura per l'avvenire. Noi saremo favorevoli a quel dibattito, e vi ho detto anche quale sarebbe la nostra tesi, ma questo problema non si può porre in discussione oggi.

Io vi pongo una questione: se dieci mesi fa si fosse posto in discussione quel problema in questa Assemblea, voi, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, avreste approvato la tesi che è passata alla Camera e noi no. Voi l'avreste approvata perchè tutti voi avete sostenuto che quella era la soluzione migliore. Oggi noi continuiamo a dire le stesse cose di dieci mesi fa, voi invece rovesciate la vostra posizione. Ma il grave è che voi fate questo mentre è in corso di discussione una legge di riforma: abbiamo finora discusso con una determinata procedura, e non si può ora cambiare e continuare con una nuova e diversa procedura. Questo non si può fare.

Una volta deciso che la discussione deve continuare, noi sosteniamo che si deve continuare con la procedura che si è finora seguìta. Questo non vuol dire che quella sia la procedura da noi preferita: se in avvenire si vorrà rivedere questo problema, noi non abbiamo nulla in contrario, e sarà interessante vedere a quali nuove acrobazie voi ci farete assistere.

Desidero ricordare che il Parlamento italiano è articolato in due Camere, e una Camera non può ignorare l'altra. Noi alla Costituente abbiamo sostenuto il sistema unicamerale; siete stati voi che avete voluto il sistema bicamerale.

CORNAGGIA MEDICI. I comunisti sono più semplicisti di noi.

SCOCCIMARRO. Non si tratta di semplicismo. Noi possiamo prendere l'impegno che tale questione sia riesaminata in avvenire, e vi diciamo anche fin d'ora quale è la posizione che prenderemo. Ma oggi bisogna continuare la discussione del disegno di legge così come abbiamo fatto finora. Dirò di più: il Senato ha tacitamente accettato fino ad oggi la procedura adottata dalla Camera. Quando una delle Camere muta il suo Regolamento definendo una norma in materia così delicata e l'altro ramo del Parlamento segue nella prassi quella norma, vuol dire che c'è una tacita accettazione. Di fatto, questo è avvenuto.

Il Senato ha già adottato quella procedura, e la minoranza si è piegata al volere della maggioranza senza sollevare alcun problema.

Questo ha fatto ora l'onorevole De Nicola. Avremmo avuto più diritto noi di sollevare tale problema; non lo abbiamo fatto perchè siamo minoranza e riconosciamo alla maggioranza il diritto di decidere. E poichè non ritenevamo incostituzionale quella procedura, come non è incostituzionale quella che noi avremmo sostenuto, abbiamo continuato ad andare avanti assolvendo alla nostra funzione di minoranza. Siete voi, onorevoli colleghi, che oggi mancate alla vostra funzione di maggioranza. Noi abbiamo una funzione critica, ma

voi avete una funzione più grave e più responsabile, perchè dal vostro atteggiamento dipende il funzionamento dell'Assemblea ed anche l'azione del Governo. Siete voi che oggi capovolgete tutto e create una situazione che pone il Parlamento nella incapacità di funzionare e di andare avanti. Non solo, ma avete l'audacia — mi permetta, onorevole Ceschi — di venire a dirci che voi ritenete di non dover collaborare più alla elaborazione e alla discussione di questa legge, il che fa presumere che rispondano a verità le voci che circolano nei corridoi, e cioè che voi vi asterrete dalle votazioni.

Ora io debbo dichiarare che nella discussione della riforma del Senato non vi è nulla di irregolare. Si potrebbe discutere se i due articoli aggiunti dalla Camera non sarebbe stato più corretto averli presentati come testi di legge a sè (comunque noi ne faremo qui la proposta): si tratta, infatti, di oggetti nuovi che non possono essere considerati semplici emendamenti. Se la Camera voleva porre due nuovi problemi — come era in pieno diritto di porli —, avrebbe fatto meglio ad aggiungere altri due progetti di legge, trattandosi di questioni completamente diverse l'una dall'altra. Comunque, è un problema che possiamo risolvere noi.

Quello che è necessario dire oggi è che noi — qualunque cosa faccia la Democrazia cristiana — riteniamo di non dovere interrompere il dibattito su questo disegno di legge, e che dobbiamo andare fino in fondo. Voi non parteciperete al voto? Ce ne dispiace per voi: sono posizioni queste che hanno una loro logica di sviluppo, di cui le conseguenze si vedono poi.

Ritengo che, per la serietà dei lavori del Senato, posizioni di questo genere non si dovrebbero mai prendere. Voi invece volete prenderle. Della vostra condotta risponderete dinanzi al popolo italiano. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, noi crediamo di dover adempiere a quanto ella ci chiede e perciò parleremo brevemente sui quesiti che ella ha posto.

PRESIDENTE. Io ho posto ora un solo quesito, il primo, sull'applicabilità del Regolamento della Camera.

CONDORELLI. Li esamineremo separatamente.

Onorevole Presidente, mi sembrava che la votazione di ieri avesse totalmente esaurito questo argomento, perchè quella votazione è stata a conclusione di un dibattito nel quale si è — credo io — largamente provato che noi, se non abbiamo un Regolamento su questo punto, abbiamo una reiterazione costante di comportamento, che per me ha il valore di norma costituzionale, appunto perchè noi questo comportamento abbiamo assunto nella veste di costituenti, votando delle leggi costituzionali.

Per il senatore De Marsico, che si è accostato alla mia tesi, questo nostro costante comportamento uniforme avrebbe il valore di una prassi, di una prassi che naturalmente riempie quei vuoti, che avrebbero potuto lasciare i regolamenti e nella fattispecie il nostro Regolamento.

Ora a me pare che il voto di ieri abbia implicitamente confermato questa premessa. Noi non abbiamo regolamenti da adottare e neanche da votare, perchè abbiamo una prassi che ci ha guidato per ben tre volte e abbiamo ricordato nella nostra discussione che sarebbe politicamente enorme, in quanto sfiorerebbe i limiti del possibile politico, che noi, alla vigilia di un'elezione, che potrà essere di un solo ramo del Parlamento, che potrà essere di ambedue, mettessimo in dubbio la costituzionalità della legge con cui abbiamo dato la possibilità a Trieste di collaborare alla formazione della volontà nazionale, dalla quale fin oggi è stata estraniata con tanto dolore per il nostro Paese.

Ma non comprendono coloro, che ancora indugiano su questa questione, che è una questione che scotta? Se un voto del Senato avesse dovuto dire al Presidente della Repubblica che quelle leggi sono incostituzionali, tal voto importerebbe che il Presidente della Repub-

blica non dovrebbe promulgare quelle leggi e lasciare Trieste al di fuori di questa prova elettorale?

Il problema non esiste, e se esistesse noi dovremmo ormai, per imperiose ragioni politiche, disconoscerlo. Io trovo che non resta che andare avanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, prima di dire e giustificare il mio sì in ordine al quesito, debbo difendere il mio Partito. Come si è comportato il Partito socialista italiano in ordine alla revisione della Costituzione? Non ha sempre detto che voleva l'integrazione, per la funzionalità del Senato? Questo è stato detto sempre, e siamo stati coerenti sempre. Abbiamo discusso in Commissione in ordine ai vari articoli proposti dal senatore Sturzo e proposti dal Governo; ma dopo si riunirono i capi gruppo, vi fu un Presidente il quale fece di tutto a che si giungesse ad un accordo e ad un accordo infatti si giunse. D'accordo si volle modificare il secondo comma dell'articolo 57; si cercava l'unanimità e vi fu l'unanimità. E noi pensavamo che quella unanimità fosse legge nei riguardi di tutti, tanto che, dovendosi discutere in Commissione la riforma della legge elettorale per il Senato, noi socialisti facemmo in modo che al più presto possibile si avesse una legge migliore. Fummo noi a collaborare affinchè venisse soppresso l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1948, n. 29; fummo noi a suggerire qualche emendamento; fummo noi a dire: si faccia presto, perchè è bene che la Repubblica in ogni momento abbia lo strumento adatto per indire le elezioni, anche in ordine al Senato.

Non abbiamo paura noi delle elezioni abbinate; non si preoccupi alcuno, non siamo così meschini. Noi siamo per la funzionalità del Senato, siamo per il rispetto della Costituzione. Quando alla Camera dei deputati vennero introdotti due articoli aggiuntivi, dopo che essi vennero approvati, il segretario del nostro Partito, l'onorevole Nenni, partì per Napoli, al fine di consultare il grande giureconsulto, quello che noi all'unanimità applaudimmo ultimamente, per la sua intelligenza sempre fresca, per la sua vitalità, per il suo modo di ragionare. E, al ritorno da Napoli, egli disse: « Abbiamo la possibilità di conciliare tutti i contrasti che si sono delineati, abbiamo la possibilità di discutere sia in ordine all'articolo 57, sia in ordine all'articolo 59; anche congiuntamente ». Così diceva l'onorevole Nenni in un suo articolo: « L'articolo 60 si discuterà dopo. Quel che occorre attualmente è che si discuta in ordine all'integrazione del Senato. L'argomento che può riguardare il Capo dello Stato noi non lo tocchiamo per il momento ».

Non è forse vero che l'onorevole Nenni disse che, approvata la prima e la seconda volta la integrazione del Senato, il Capo dello Stato nella sua discrezione avrebbe potuto sciogliere il Senato? Ebbene, noi obbediremo: non sarà per opera nostra, se egli non potrà servirsi di tale potere. Questa la nostra condotta. Oggi che cosa vogliamo? Abbiamo tre articoli, direi tre istituti in discussione; è sorta una questione procedurale, un cavillo direi. Inizialmente, la Giunta del Regolamento, all'unanimità, disse: la prassi attuale, quella che è conforme al Regolamento della Camera, vale, deve operare. Venne il senatore De Nicola, il quale insinuò un dubbio: che si potesse eventualmente non operare in conformità dell'articolo 138 della Costituzione. Il dubbio preoccupò anche noi, tanto che invocammo una rapida soluzione della questione; ed applaudimmo quando l'onorevole Presidente convocò la Giunta del Regolamento per il giorno successivo. I nostri si prepararono per la discussione, fecero un'ampia discussione, si convinsero che dubbio non vi fosse. Dissero: siamo certi che quanto si sta facendo è in conformità dell'articolo 138 della Costituzione. I democratici cristiani invece cambiarono parere; dissero: no, il dubbio c'è. Ma vale o non vale il responso del Senato, onorevole Presidente?

Se la Giunta del Regolamento ha posto la questione innanzi al Senato, se ieri si è discusso a lungo, profondamente, da parte di giuristi insigni, se il Senato a grande maggioranza ha detto « sì », vale o non vale la decisione di ieri? Che cosa ha detto ieri il

Senato con il suo voto? Ha detto che incostituzionalità non c'è; chè, anzi, bisogna procedere in conformità di quanto si è fatto per il passato. E si è citata Trieste, si è drammatizzato il fatto di Trieste; si è parlato del Molise; si è parlato dei precedenti. Non si è naturalmente risposto in modo esplicito, letterale al quesito di cui attualmente dobbiamo occuparci; ma, implicitamente, l'Assemblea non ha forse risposto? Se ha respinto a maggioranza la proposta della Giunta del Regolamento, non ha implicitamente detto che quanto fino a questo momento si era fatto andava benissimo? Che rispondeva alla Costituzione? Che rispondeva particolarmente alla opportunità? Infatti, una volta superata la questione costituzionale, bisognava aver riguardo all'opportunità del Regolamento, delle sue norme. Non ha forse risposto l'Assemblea in questo senso?

Noi siamo per la rapida discussione, per la subita conclusione di questo dibattito; noi vogliamo che si esca da questa situazione. Noi vogliamo che il Paese sappia quale è la volontà vera del Parlamento in sede di revisione costituzionale: se veramente il Parlamento avverte la necessità dell'integrazione del Senato attraverso l'articolo 57; se davvero avverte l'integrazione del Senato attraverso la modifica dell'articolo 59; se davvero vuole che la durata del Senato non sia di sei anni, ma di cinque anni. Vogliamo dibattere l'argomento con purità di intenti, con lealtà, da socialisti. Questa è la mia conclusione. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo una risposta, se non altro sul piano della cortesia, al senatore Condorelli.

La Giunta del Regolamento, di fronte ai dubbi sollevati dal Presidente De Nicola, aveva proposto di sospendere l'esame del disegno di legge. L'Assemblea ha respinto questa proposta. Noi quindi torniamo al punto iniziale della nostra seduta del 25 febbraio, in cui il Presidente, dando comunicazione di precedenti deliberazioni, chiedeva il voto del Senato sulla decisione della Giunta del Regolamento di applicare il Regolamento della Camera.

Io non posso prescindere da questa situazione di fatto. Pertanto, devo porre in votazione la deliberazione della Giunta del Regolamento intesa ad applicare il Regolamento della Camera.

FRANZA. Per questa procedura, non per tutte.

PRESIDENTE. Solo per questa. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Apro la discussione sul punto se le norme introdotte dalla Camera nel disegno di legge in esame siano da considerarsi emendamenti o articoli aggiuntivi di cui parla l'articolo 107-*ter* del Regolamento della Camera dei deputati, ovvero se tutte o parte di esse costituiscano disposizioni nuove, estranee al disegno di legge già approvato dal Senato.

CONDORELLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Io ho presentato un ordine del giorno che vorrebbe eliminare questa discussione. Perciò gradirei che quest'ordine del giorno venisse discusso prima.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, non avrei niente in contrario ad entrare in questo ordine d'idee, ma mi trovo obbligato dal quesito che ho già posto al Senato e sul quale attendo dal Senato una risposta precisa. Comunque la discussione che faremo in questa sede faciliterà la discussione dell'ordine del giorno.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno presentato dal senatore Condorelli, del quale egli cortesemente mi ha dato notizia, è proprio diretto a risolvere il problema posto da lei alla Giunta del Regolamento.

Lei ha chiesto alla Giunta del Regolamento di esprimere parere in merito al fatto della prima o della seconda lettura. Poichè sappia-

mo che vi sono dei contrasti che incidono su particolari norme del disegno di legge, poichè ogni norma ha una situazione procedurale diversa, ci rendiamo conto che le decisioni che possano adottarsi in riferimento ad una norma potrebbero, operando sul contesto del disegno di legge, pregiudicare tutte le questioni.

L'ordine del giorno è diretto proprio ad evitare che si verifichi questa situazione. La posizione dell'articolo 57 è chiara, sia per quest'Assemblea che per la Camera dei deputati; la posizione dell'articolo 59 presenta due fattori di valutazione, perchè la prima parte comprende un emendamento che non venne sottoposto al voto in Aula, mentre la seconda parte formò oggetto di emendamento da parte del senatore Sturzo e quindi in riferimento al voto potrebbe esservi un atteggiamento difforme dell'Assemblea, diverso per quanto riguarda la prima e la seconda parte dell'articolo 59. Per l'articolo 60 vi è una situazione uguale alla prima parte dell'articolo 59. Poichè la decisione su una questione può avere influenza procedurale per tutto il disegno di legge, credo che la proposta presentata dal senatore Condorelli si innesti nello spirito dei quesiti che lei ha proposto alla Giunta del Regolamento. Perciò pregherei l'onorevole Presidente di mettere ai voti o in discussione prima la proposta del senatore Condorelli e in seguito all'esito della votazione decidere le questioni procedurali così come si presenteranno secondo l'ordine cronologico dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Per una maggiore intelligenza di quanto ha detto il senatore Franza mi corre l'obbligo di leggere l'ordine del giorno presentato dai senatori Condorelli, Paolucci, Arcudi, Nacucchi, Gazzale e Rogadeo:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni della Presidenza;

ritenuto che le gravi questioni di ordine procedurale relative al procedimento di revisione costituzionale in corso suggeriscono la opportunità di esaminare e deliberare distintamente le singole norme modificatrici proposte, e ciò allo scopo di evitare che, in esame e deliberazioni unici, le eventuali carenze di una norma pregiudichino le altre;

decide lo stralcio delle norme modificatrici degli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione in tre distinti progetti di legge, da esaminare e votare separatamente e contemporaneamente ».

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Signor Presidente, il secondo quesito che lei ci pone mi pare che trovi la sua soluzione nel voto di un nostro ordine del giorno. Quando lei ci chiede come si debbano considerare gli articoli aggiunti dalla Camera dei deputati, in quell'ordine del giorno si dice appunto che si tratta di nuovi problemi introdotti nel testo del disegno di legge da noi trasmesso alla Camera. Di più si dà la risposta anche al terzo quesito, cioè se l'articolo 60 deve essere considerato in seconda o prima lettura. In quell'ordine del giorno si dice appunto che la proposta di considerare i tre articoli del disegno di legge separati l'uno dall'altro, presentandoli ciascuno come un disegno di legge a sè, è determinata dalle esigenze di definire per ciascuno di quegli articoli la corrispondente posizione procedurale, che non è uguale per tutti e tre.

Perciò credo che tutte le questioni che lei pone all'Assemblea trovino la loro razionale soluzione nella discussione e votazione di quell'ordine del giorno. Se quell'ordine del giorno, od altro analogo, dovesse avere la maggioranza, tutte le questioni poste sarebbero risolte. Per i tre disegni di legge si potrebbe fare un'unica discussione generale, mentre la votazione avverrebbe separatamente, secondo la caratteristica procedurale di ciascun progetto di legge.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. La questione è di un'estrema delicatezza, e va affrontata subito. Noi dalla Camera abbiamo ricevuto un disegno di legge che consta di tre articoli. L'articolo 1 è conforme al testo approvato dal Senato della Repubblica. L'articolo 2 riguarda l'articolo 59

della Costituzione, che dovrebbe essere sostituito dal seguente: « È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 15 cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti, eccetera ». Poi vi è un articolo 3 che dice: « Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: " La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni " ».

Noi abbiamo quindi ricevuto dalla Camera dei deputati un disegno di legge, il quale consta di tre articoli fondamentali. Il primo si riferisce alla revisione dell'articolo 57, il secondo alla revisione dell'articolo 59, il terzo alla revisione dell'articolo 60.

Se non aderissimo alla proposta del senatore Condorelli, se cioè a dire noi considerassimo come un unico disegno di legge, variamente articolato, questo che propone la revisione di tre articoli fondamentali della Costituzione, noi potremmo trovarci in un inconveniente gravissimo, perchè i vari articoli potrebbero approvarsi o disapprovarsi, potrebbero ricevere o meno l'approvazione, ma poi, arrivando alla fine, dovendosi approvare il disegno di legge nel suo complesso, vi potrebbero essere le angustie spirituali, perchè chi ha voluto il 57 può non aver voluto il 59 o il 60, e chi ha voluto il 59, può non aver voluto il 57 e il 60, e potrebbe dire: come faccio io a dire di sì a tutto?

Orbene, il rimedio sta proprio in quel Regolamento della Camera che testè abbiamo detto doversi applicare nella discussione attuale. Se si tratta di un disegno di legge che consta di tre articoli sostanziali, non di emendamenti inseriti nell'uno o nell'altro articolo, noi versiamo nell'ipotesi dell'articolo 107-*quater* del Regolamento della Camera:

« Ciascun deputato può chiedere lo stralcio di una norma da un progetto di legge costituzionale, in sede di prima e di seconda deliberazione. La votazione avviene a maggioranza semplice.

La norma stralciata sarà discussa, nello stesso grado di istanza, in cui lo stralcio ha avuto luogo, come un progetto di legge costituzionale a sè stante ».

Questo indica la finalità che noi vogliamo raggiungere. Noi vogliamo che ogni articolo relativo ad una revisione o ad un'altra venga stralciato, venga discusso e approvato separatamente, considerandosi ognuno un progetto costituzionale a sè stante.

In questo caso avremmo possibilità di dividerci: ognuno può essere per il sì o per il no, per uno o per l'altro articolo, ma non può essere coartato da questa situazione, per cui, se una revisione si vuole e l'altra non si vuole, non si sa, all'approvazione finale, se dare voto favorevole o contrario. Pertanto sono favorevolissimo alla proposta Condorelli.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. La dichiarazione fatta dall'onorevole Ceschi che il Gruppo della Democrazia cristiana si asterrà da ogni votazione durante l'*iter* di questo unico disegno di legge, che si propone di rendere tripartito, fa certo il risultato della votazione della proposta Condorelli, ma nonostante questo sicuro risultato il Governo ha l'obbligo di esprimere la propria opinione.

Ho sentito ieri parlare lungamente della ricerca da parte del Governo di motivi di conflitto tra Camera e Senato, ed anche ho sentito accennare all'indifferenza del procedere del disegno di legge e al fatto che il conflitto potesse verificarsi a più alto livello. Non ho ritenuto fino a ieri che si potesse parlare di motivi di conflitto; il disaccordo sui motivi di applicazione del Regolamento, su una scelta di una procedura, evidentemente può rappresentare un contrasto ma non può assurgere a conflitto. Prego il Senato di considerare quello che è stato l'*iter* di questo disegno di legge.

Il Governo ha presentato un disegno di legge che aveva tre proposizioni: un aumento del numero dei senatori di nomina elettiva, un

aumento del numero dei senatori di nomina presidenziale e una riduzione della durata del Senato. Il Senato ha accolto solo una di queste proposte, e mi riservo di intervenire per dimostrare che tutte queste proposte sono state deliberate e sono tutte in seconda lettura; però di fatto, come conclusione, il Senato ha eliminato due di queste proposte del Governo e la Camera ha riproposto queste due norme. Ora si propone che il Senato stralci, non so bene che cosa voglia dire lo stralcio...

PRESIDENTE. Separazione.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*... che il Senato separi queste tre norme: evidentemente, ciò crea una situazione di divergenza profonda tra Camera e Senato. Volevo semplicemente segnalare questo, per respingere l'accusa che sia il Governo a cercare di creare dei conflitti. (*Commenti ed ilarità dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Dopo di che dichiaro che il Governo è contrario — sia pure, sicuramente, sterilmente contrario — a questa separazione. Il disegno di legge, nel pensiero del Governo che lo propose e nel pensiero del Governo che lo ha fatto proprio — e non che lo ha riproposto, come è stato detto oggi —, era un tutto organico. Era un tutto organico nella sua prima forma, che era quella di arricchire il Senato di un maggior numero di persone e di chiamare a far parte del Senato persone di sicura competenza. Accanto a queste il Governo aveva ritenuto che si dovessero altresì chiamare persone le quali in altri campi, come quelli dell'amministrazione della giustizia, dell'Esercito, dell'amministrazione locale, avessero dato prova di particolare esperienza e di poter essere particolarmente utili al Senato. Il Governo aveva nel contempo ritenuto che, affinchè il Senato potesse acquistare la stessa importanza nella vita politica del Paese, fosse necessario che le elezioni fossero fatte congiuntamente. Ho detto: « la stessa importanza nella vita politica del Paese », perchè, pur riconoscendo — anzi riconoscendo con orgoglio — che il Senato ha ben meritato del Paese, alla pari, debbo dire per una ragione di riguardo, dello altro ramo del Parlamento, non vi è dubbio che la base elettorale del Senato sia una base che rappresenta un settore più limitato dell'elettorato. Nel 1953 gli aventi diritto al voto per la Camera erano 30 milioni, mentre gli aventi diritto al voto per il Senato erano 27 milioni. Questo si spiega naturalmente con la questione dell'età.

RISTORI. Voti più saggi.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Benissimo, sono voti più saggi, ma il male è che, quando si va poi a ragionare, chi è meno saggio — ammesso che i giovani siano meno saggi degli anziani — ritiene di essere saggio almeno quanto gli altri.

Allora, quando si è parlato di scoprire — lo dico per un riguardo, se non mi ricordassi una certa frase dell'onorevole Nitti, il quale distingueva tra scoprire ed inventare — i reconditi motivi dei costituenti — che ho dimostrato altra volta essere inesistenti — e si è parlato di giudizio di appello, si è detto qualche cosa che non ha fondamento.

Se domani dovesse accadere, se accadesse (tutti i tempi che volete per non esprimere un concetto di previsione qualsiasi) che le elezioni della Camera si svolgessero nel 1958 e quelle del Senato si svolgessero, o si svolgeranno, nel 1959, è indubitato che, a prescindere da tutti quelli che sono i danni derivanti da una situazione instabile di Governo, da una difficoltà di scegliere con sicurezza una via per i gravi problemi che si sono affacciati in questi ultimi tempi, si raggiungerebbe il risultato di avere una seconda elezione la quale non potrebbe essere validamente contrapposta alla prima, in quanto quel corpo elettorale rappresenterebbe sempre un qualche cosa di meno del corpo elettorale precedente. (*Commenti dalla sinistra. Interruzione del senatore Pastore Ottavio*).

Onorevole Pastore, non dico che questo sia giusto o non giusto, traggo delle conclusioni di fatto, aritmetiche. Domani, di fronte a questa Camera che rappresenterebbe i nove decimi

dell'elettorato, i dieci decimi degli elettori potrebbero dire: noi rappresentiamo qualche cosa di più. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. È perciò che, con una visione organica, unica, il Governo aveva proposto di aumentare il numero dei senatori in un certo modo, sostituito da quell'altro che ho prima definito in una certa maniera, di aumentare il numero dei senatori di nomina presidenziale e di ridurre la durata del Senato.

Ora tutto questo per il Governo resta un qualche cosa di organico, di inscindibile, e per questo il Governo dichiara, pur certo che le sue posizioni saranno sterili perchè la Democrazia cristiana si asterrà, che è contrario alla divisione in tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, oltre all'ordine del giorno a firma dei senatori Condorelli ed altri, è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dei senatori Palermo ed altri che è sostanzialmente identico a quello già presentato:

« Il Senato, considerando che il disegno di legge "Modifiche agli articoli 57, 59, 60 della Costituzione", approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, è sostanzialmente diverso, per i nuovi articoli introdottivi, dal disegno di legge "Modifiche all'articolo 57 della Costituzione", precedentemente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, considerato che ciascuno degli articoli del detto disegno pone questioni di procedura che possono essere risolte in modo sostanzialmente diverso, decide di dividere il disegno di legge suddetto in tre disegni di legge, comprensivi ciascuno di uno dei suoi articoli, da sottoporsi disgiuntamente alla discussione ed all'approvazione del Senato e incarica la Commissione degli affari interni di procedere all'articolazione dei tre disegni di legge e di riferire nella seduta plenaria di domani ».

Siccome l'ordine del giorno del senatore Condorelli ed altri, di cui ho già dato lettura, è stato presentato prima, chiamerò il Senato ad esprimere il suo voto su tale ordine del giorno.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poche parole per controbattere le argomentazioni fondamentali con le quali l'onorevole Presidente del Consiglio ha annunciato l'opposizione del Governo a quanto proposto nell'ordine del giorno Condorelli e quindi, implicitamente, a quanto proposto nell'ordine del giorno Palermo.

Incomincio col constatare che probabilmente il Presidente del Consiglio ha inteso con la sua dichiarazione rimediare in parte alla pessima impressione suscitata in quest'Aula, e già certamente ripercossa all'esterno, dalla dichiarazione del Capo del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana, il quale, annunciando la diserzione del Gruppo democratico cristiano dalla discussione che sta svolgendosi, ha diretto, ma l'arma era spuntata, il colpo peggiore al Parlamento, nel quale è doveroso sempre parteggiare e mai porsi in disparte.

CESCHI. È un atteggiamento positivo il nostro. Parteggiamo per una tesi.

TERRACINI. Ignorare i lavori del Senato è offendere il Senato. (*Proteste dal centro, applausi dalla sinistra*). Il rifiutare la propria collaborazione all'elaborazione della legge sia pure più modesta, e questa è una delle leggi più importanti, significa venir meno al mandato che gli elettori ci hanno affidato. (*Interruzioni dal centro*). Naturalmente starà a voi spiegarvi con i vostri elettori. (*Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

TERRACINI. Dacchè, specie su suggestione della Democrazia cristiana cui abbiamo acceduto perchè rispondente a motivi politici e morali importanti, si è stabilita una sanzione quasi penale per il cittadino che non dà il suo voto alle elezioni, onorevoli colleghi, ciascuno di noi dovrebbe sentire... (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Zo-*

li)... Onorevole Presidente del Consiglio, dovremmo sentire il dovere, adeguando la nostra condotta a quella che imponiamo agli elettori, di non sottrarci al voto allorquando esso ci è richiesto. (*Interruzioni dalla destra*).

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quante volte vi siete astenuti!

TERRACINI. L'onorevole Presidente del Consiglio ha posto in guardia il Senato dal toccare sia pure superficialmente la struttura del disegno di legge trasmesso al Senato dalla Camera. (*Interruzione del Presidente del Consiglio*). Onorevole Zoli, non nel merito, ma nella forma. Ma le proposte formulate nell'ordine del giorno che tra poco voteremo rispettano in pieno ciò che la Camera dei deputati ha fatto. Il Governo aveva infatti rimesso al Senato della Repubblica un disegno di legge in tre articoli, ed il Senato unanimemente, anche con l'approvazione della Democrazia cristiana e nel silenzio consenziente del Presidente del Consiglio, ne votò uno solo. Così trasmise alla Camera dei deputati un disegno di legge così ridotto. La Camera dei deputati, con un'operazione chirurgica, della quale sarebbe interessante conoscere i motivi, ha ricostituito il corpo smembrato votando un disegno di legge che riproduce quello originario del Governo. Ebbene, se noi ora decidiamo di tornare all'esame del solo articolo che già approvammo, ignorando i due articoli aggiunti dalla Camera dei deputati, non entriamo in conflitto con questa più di quanto questa non lo abbia fatto con noi. Ma i nostri ordini del giorno mirano non già a far questo ma semplicemente ad esaminare tutti e tre gli articoli in una divesa articolazione. Noi invece di un disegno di legge con tre articoli avremo tre disegni di legge composti, ciascuno, di un articolo. L'aritmetica ci dice che 1 più 1 più 1 sono uguali a 3 come 3 è uguale a 1 più 1 più 1. Non vi è nei proponenti dell'ordine del giorno l'intenzione di fare cosa che possa rappresentare una rottura con la Camera dei deputati. Anzi noi ci dimostriamo nei confronti del Regolamento della Camera dei deputati assai ossequienti. Infatti un articolo del Regolamento della Camera dei deputati prevede la possibilità dello stralcio, allorquando in un disegno di legge di revisione costituzionale o in un disegno di legge costituzionale si introducano degli elementi che siano giudicati non immediatamente attinenti alla materia o al titolo del disegno di legge. Avvalendocene, noi ribadiamo la validità del Regolamento della Camera dei deputati, il che è ben diverso dal metterci in contrasto con questa. L'onorevole Presidente del Consiglio ha quindi inutilmente tentato di agitare qui, ancora una volta, lo spettro di un dissidio tra i due rami del Parlamento. Il dissidio è nella Democrazia cristiana stessa e spetta a questa aggiustarselo come meglio crede, senza chiedere al Senato di mettere assieme i cocci del vaso che ha spezzato, tanto miseramente.

Un'ultima osservazione — e seguo il Presidente del Consiglio in un'argomentazione, di merito, la quale avrebbe dovuto esulare da questa prima discussione, di carattere regolamentare. L'onorevole Presidente del Consiglio ha sostenuto che la Camera e il Senato, appellandosi a due elettorati numericamente diversi, hanno in definitiva un peso diverso nel nostro sistema istituzionale.

Onorevole Zoli, lei mi perdonerà se ricordo un detto malamente celebre che probabilmente la suggestiona in questo momento senza che lei se ne renda conto: «il numero è forza». No, il numero non è mai forza. D'altronde il numero si riferisce, nel caso specifico, a qualità diverse e quindi non comparabili. Comunque — e l'Assemblea costituente l'ha detto espressamente — cittadini più maturi d'età valgono, dal punto di vista politico, più di cittadini immaturi. Ora, dando ai cittadini di età superiore ai 25 anni l'incarico di eleggere il Senato, si è mirato a dare a questa Assemblea una qualificazione maggiore. Non vi è fondamento per stabilire un paragone simile.

Ma, data per accettata la tesi del Presidente del Consiglio, questi dovrebbe dimostrarci che, introducendo in questa Assemblea, minorata per la sua ristretta base elettiva, 15 senatori di nomina presidenziale, il suo peso si eleva nel sistema. Il loro solo elettore, il massimo senza dubbio, vale dunque per 2 milioni di elettori? Ovvero un direttore generale di Ministero, emerito per i servizi resi al Paese, e qui arrivato per nomina presidenziale, corrisponde

politicamente ad un milione di cittadini che senza avere sudata la loro vita nella burocrazia, hanno tuttavia lavorato ...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. In questo momento sta parlando del peso del numero; prima ha detto che il numero non conta!

TERRACINI. Perdoni, ma sono già passato ad un altro aspetto della questione. (*Ilarità dalla sinistra*). Ora sto trattando non più del numero, ma della qualità.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Dicevo che questo suo argomento del numero è un argomento a stantuffo, ad andata e ritorno.

TERRACINI. Onorevole Presidente del Consiglio, bisogna cogliere la successione dei pensieri e il loro sviluppo logico, (*Commenti*). Comunque, su questa materia, discuteremo in prosieguo di tempo, allorchè giungeremo al merito del disegno di legge. Io ho voluto per ora sottolineare come il tentativo del Presidente del Consiglio di arrestarci nella discussione, agitando lo spettro di un conflitto con l'altro ramo del Parlamento, non possa che naufragare come già sono naufragati i precedenti tentativi di ostacolarci con lo spettro dell'incostituzionalità della procedura adottata. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Prendo la parola per illustrare brevemente l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare. Però siccome prendo la parola subito dopo un'affermazione che ha molta rilevanza perchè viene da un Presidente del Consiglio senatore — noi abbiamo manifestato il nostro orgoglio per aver avuto lei Presidente del Consiglio — ho il dovere — penso, interpretando il sentimento e il pensiero di tutto il Senato — di dire che noi non possiamo accettare quella posizione di gerarchie a cui ella ha accennato. (*Interruzione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*).

Onorevole Presidente del Consiglio, gli istituti valgono anche per quello che si sanno far valere e se al Senato dovesse passare senza osservazione la sua affermazione, che è un'affermazione di grande rilievo, noi, ora sì, avremmo consentito in questa lieve declassazione del Senato. Io le dico i miei convincimenti in rapporto a tale problema: la declassazione del Senato si tenta con la modifica dell'articolo 60, perchè era propria la maggiore durata data al Senato che compensava le differenze, che ci potevano essere da altro punto di vista. Perciò noi in questa nostra battaglia difendiamo il Senato, difendiamo l'importanza del Senato. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Se dovessi poi ricorrere ad altri argomenti aggiungerei che ha anche la sua importanza la composizione del Senato, perchè nel Senato ci sono i membri di diritto a vita, che sono coloro che hanno impersonato, in regime repubblicano, tutta la Nazione italiana e ci sono i cinque senatori scelti dal Capo dello Stato nelle vette di tutte quante le attività più alte della vita nazionale.

Penso, onorevole Presidente del Consiglio, che in questa contesa molte espressioni siano venute fuori, sono corse, si sono dette, che era non necessario dire. Questa, mi consenta, onorevole Presidente del Consiglio, è una di quelle.

Poi lei sa che è proprio questa elezione successiva che dà un significato maggiore all'una o all'altra Camera. E non le sembra, onorevole Presidente del Consiglio, che sia un controllo dell'opinione pubblica quest'elezione che succede? Non vale dire che l'elezione della Camera che oggi si fa prima chiama a votare un maggior numero di elettori. L'elezione per il Senato verificherà se l'opinione pubblica italiana nel 1959 è ancora quella del 1958 e allora potrebbe sorgere quel tale conflitto tra Camera e Senato, che questa volta, però, dovrebbe portare allo scioglimento della Camera dei deputati, non del Senato.

Se il diritto costituzionale è opinabile, certi principi, onorevole Zoli, a meno che non cre-

diamo a niente di quello che abbiamo imparato e alcuni di noi insegnato, non si discutono.

Passiamo ora all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stato ormai sufficientemente illustrato da tutti quanti gli oratori che mi hanno preceduto. Non posso però trascurare un aspetto che i colleghi, che mi hanno preceduto, non hanno tenuto presente, probabilmente perchè non sono stati loro gli autori dell'ordine del giorno.

Dichiaro che tra i motivi che mi hanno spinto a presentare questo ordine del giorno, che ha trovato l'accoglienza della maggior parte di questa Assemblea, vi sono stati proprio motivi di deferenza all'altro ramo del Parlamento e soprattutto alla suprema autorità dello Stato.

Infatti, se noi avessimo discusso e votato il disegno di legge come un unico disegno di legge, noi avremmo veramente messo l'altro ramo del Parlamento nella necessità di dovere, in seconda lettura, accettare tutto o respingere tutto. Adesso potrà accettarlo in parte o respingerlo in altra, come potrà anche accettarlo tutto, perchè io ho chiesto che tutto quanto si voti.

Ed io, monarchico, che riaffermo in questo momento la mia fede monarchica, ho voluto anche ispirarmi alla deferenza, che sempre un cittadino ed un membro del Parlamento deve al Capo dello Stato. Anche il Capo dello Stato deve essere libero di dare il via, con promulgazione, o a tutto quanto il disegno di legge o ad una parte.

Onorevole Zoli, dal lato dell'ortodossia costituzionale, dal lato della correttezza politica, siamo ancora una volta noi. (*Vivi applausi dalla destra*).

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Non risponderò alle osservazioni di merito del Presidente del Consiglio perchè mi riservo di parlarne in sede di discussione. Desidero solo brevemente dire che la proposta di tre disegni di legge, e non di tre articoli di un solo disegno di legge, è da noi accolta perchè ciascuno di quelli articoli ha una posizione procedurale diversa.

Per l'articolo 57 non c'è dubbio che si tratta di deliberazione in seconda lettura. Per l'articolo 59 le opinioni sono dubbie. C'è chi ritiene che per una parte di quell'articolo si tratti di prima lettura e per l'altra di seconda lettura, e quindi c'è incertezza di giudizio. Per lo articolo 60 vi sono molti convinti che si tratti di prima lettura.

Sono questi i motivi, oltre a quelli validi detti poco fa dall'onorevole Condorelli, specie per ciò che riguarda la maggiore libertà di movimento rilasciata al Capo dello Stato, per cui riteniamo opportuno dividere l'attuale unico progetto in tre disegni di legge, uno per ogni articolo. Ciascuno di questi tre articoli deve essere considerato in relazione alla propria particolare posizione procedurale. Se si mantenesse un solo disegno di legge si farebbe una grande confusione. Per la chiarezza del dibattito è bene seguire il metodo che è stato proposto.

Se questa tesi passa, si può mandare l'attuale disegno di legge in Commissione, e questa può rapidamente rimandarlo articolato in tre disegni di legge dinanzi all'Assemblea, e noi potremo iniziare il dibattito di merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Condorelli, Paolucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di martedì 4 marzo.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(*La seduta, sospesa alle ore 19,30 è ripresa alle ore 19,40*).

Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

«Proroga al 30 giugno 1960 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "Jet-Fuel J.P.E." ed il "Cherosene" destinati all'amministrazione della Difesa » (2499).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368); « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369); « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore » (2370).

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di stamane fu deciso di rinviare alla Commissione per la redazione degli articoli, riservando alla Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto i disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367);

« Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368);

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369);

« Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore » (2370).

Invito il Presidente della Commissione a dare lettura degli articoli del disegno di legge n. 2369: dall'articolo 1 all'articolo 22 nel testo coordinato e dall'articolo 23 al 31 e della relativa tabella nel testo redatto dalla Commissione.

CIASCA, *relatore*:

CAPO I.

Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari.

Art. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Fino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna

Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

Art. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

Art. 6.

I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro della pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

Art. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore o Direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

Art. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impie-

ghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della Facoltà interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo articolo 21.

Un secondo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentiti il Rettore o il Direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore sentiti la Facoltà cui il profesore appartiene e il Senato accademico.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

Art. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono altresì disposti con decreto ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori « appartenenti alla Facoltà », si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'Ufficio di Rettore o di Preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di Preside; mentre, per l'Ufficio di Rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto.

Art. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

CAPO II.

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori

Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *B*.

Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.

Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della anzianità

di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianità stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la scuola archeologica italiana di Atene, la scuola archeologica di Roma, la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (categoria *C*), la scuola nazionale di studi medioevali annessa all'istituto storico italiano per il Medioevo (categoria *D*) e la scuola annessa all'istituto italiano per la storia antica (categoria *B*).

Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di Facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

Art. 18

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio — ovvero quali incaricati, ove trattisi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali — è computato, agli effetti della anzianità, allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

Art. 19.

Ai professori di ruolo e fuori ruolo compete una indennità di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effet-

tivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 9.000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per i profesori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21.

Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'indennità è corisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari, di lire 33.000 per i profesori ordinari e di lire 16.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21. All'atto della liquidazione dell'indennità stessa, sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite per il medesimo esercizio finanziario.

A decorrere dal 1° luglio 1958, l'indennità viene corrisposta per dodici mesi all'anno, nelle misure di cui al precedente comma, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1958, ai professori straordinari e ordinari e ai professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21, che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45 mila per i professori straordinari e ordinari e di lire 33.000 per i professori incaricati. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per il conseguimento della indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto.

L'indennità prevista dal presente articolo è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

Art. 20.

L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla Tabella *C* annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai Rettori e Direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al 2° comma dello articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Art. 21.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.

È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un

reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Università e negli istituti d'istruzione superiore è a carico dello Stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.

Per gli incarichi di insegnamento relativi a materie previste come complementari dell'ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della blica istruzione, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.

Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perchè all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

Art. 22.

Al Ministro della pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, semprechè il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.

I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.

Art. 23.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

È fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'articolo 7, lettera *b*) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Art. 24.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella *A* vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 25.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facoltà, con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 26.

I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1947, n. 585 e della legge 4 novembre 1949, n. 844, qualora siano chiamati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso altre Facoltà della stessa o di altra sede universitaria, conservano la propria qualità di professori in soprannumero rispetto agli organici.

È fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.

Art. 27.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: « All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'articolo 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

CAPO III.

Disposizioni transitorie, speciali e finali.

Art. 28.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.

Ai professori straordinari è attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di 5 anni quale ordinario è attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni 9 il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quale ordinario, di 13 anni il coefficiente di retribuzione 970.

In rapporto a ciascun coefficiente è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.

Art. 29.

Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di 1 miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.

Art. 30.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro — liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

TABELLA A

RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Qualifica	Numero dei professori
Professori ordinari / *Professori straordinari*	N. 1.809

N. B. — Non sono comprese le cattedre convenzionate, i posti in soprannumero istituiti con regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210.

TABELLA B

COEFFICIENTI DI RETRIBUZIONE E MISURE LORDE INIZIALI DEGLI STIPENDI SPETTANTI AI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO IN CORRISPONDENZA DELLA LORO ANZIANITA'

Coefficienti		Stipendio
402	all'atto della nomina a straordinario	1.206.000
500	all'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straordinario) . .	1.500.000
670	dopo 5 anni dall'attribuzione del coefficiente 500	2.010.000
900	dopo 4 anni dall'attribuzione del coefficiente 670	2.700.000
970	dopo 4 anni dall'attribuzione del coefficiente 900	2.910.000

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2369 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Invito il Presidente della Commissione a dare lettura dei 24 articoli del disegno di legge n. 2367 e della relativa tabella, nel testo redatto dalla Commissione.

CIASCA, *relatore*:

Art. 1.

I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella *B* annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190, sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

La ripartizione del personale scientifico tra i vari Osservatori astronomici è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze del servizio.

CAPO I

OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 2.

La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di aiuto-astronomo, astronomo, primo-astronomo e astronomo capo cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

(*Accesso alla carriera*).

Gli aiuti-astronomi sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria o in discipline nautiche.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente una opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

Alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici potrà provvedersi anche mediante trasferimento della qualifica di aiuto-astronomo di assistenti di astronomia o di materie matematiche delle Università.

Art. 4.

(*Svolgimento della carriera*).

Gli aiuti-astronomi sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio. Gli aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di astronomo.

Gli astronomi conseguono, a ruolo aperto, le qualifiche di primo astronomo e di astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di sette anni nella qualifica di astronomo e di dieci anni in quella di primo astronomo.

Ai fini del computo della anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tien conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » nè dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo direttore di osservatorio.

Art. 5.

(*Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza*).

Il periodo di permanenza nella qualifica di astronomo, previsto nel precedente articolo 4 per il conferimento della qualifica di primo astronomo, è ridotto per non più di tre anni a favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in Astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo.

Per coloro che conseguano la libera docenza dopo il quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo, il passaggio alla qualifica di primo astronomo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

Art. 6.

(*Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto*).

Il periodo di permanenza nella qualifica di primo astronomo previsto dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica di astronomo capo è ridotto per non più di 3 anni per i vincitori di concorso per merito distinto.

Il concorso per merito distinto è per esami e per titoli.

Esso è indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1° gennaio successivo abbiano almeno 7 anni di permanenza nella qualifica.

Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10.

Il concorso non può essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma.

Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare i primi astronomi che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il conseguimento della qualifica di astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 7.

(*Composizione delle Commissioni giudicatrici*).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto astronomo è composta di 5 membri nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, di cui 3 sono scelti fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e 2 fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materia affine, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

La Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione unanime, o a maggioranza, dei direttori degli Osservatori astronomici e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

CAPO II.

OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 8.

La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di aiuto ricercatore, ricercatore, primo ricercatore e ricercatore capo, cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 9.

(*Accesso alla carriera*).

Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale; i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Art. 10.

(*Svolgimento della carriera*).

Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per il corrispondente personale degli Osservatori astronomici.

Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di ricercatore per il passaggio alla qualifica di primo ricercatore, la libera docenza deve essere conseguita in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine.

Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di fisica terrestre aventi almeno 8 anni di anzianità nel coefficiente 402.

Art. 11.

(*Composizione delle Commissioni giudicatrici*).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto ricercatore è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, che la presiede, e di 4 membri scelti dal Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ricercatore capo è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

CAPO III.

STAZIONE ASTRONOMICO-GEODETICA DI CARLOFORTE

Art. 12.

La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Essa è sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e costituita dal Presidente della Commissione geodetica italiana, dal Direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini — finchè tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando ciò non sarà più, da altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale — nonchè da un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del C.N.R.

Presidente della Commissione è, di diritto, il Presidente della Commissione geodetica italiana.

Per i servizi della Stazione astronomico-geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un astronomo o un primo

astronomo appartenenti al ruolo degli osservatori astronomici designati dalla Commissione di cui al presente articolo, previo consenso del direttore dell'Osservatorio competente.

La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico-geodetica non supererà la durata di tre anni.

CAPO IV.

NORME GENERALI

Art. 13.

(*Personale incaricato*).

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza.

Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 14.

(*Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria*).

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo 5 anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

Art. 16.

(*Organi competenti alla redazione del rapporto informativo*).

Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore.

Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

(*Disciplina*).

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita, all'inizio di ogni biennio e con de-

creto del Ministro, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Commissione è composta di tre direttori di Osservatorio scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero.

Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e le modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonchè le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dal direttore dell'Osservatorio presso cui ciascuno risulti assegnato.

Art. 18.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 3 dal ruolo degli assistenti universitari, è riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilità e della qualifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non più di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

Art. 19.

Al personale scientifico di ruolo e incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano è attribuita, con effetto dal primo luglio 1957, una indennità mensile di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e comunque per non più di dieci mesi, nella misura di lire 2.750 per il personale scientifico incaricato; di lire 5.500 per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; di lire 6.750 per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia di quella indicata nel comma precedente.

Dal primo luglio 1958 l'indennità è corrisposta per 12 mesi all'anno nella misura di cui al precedente comma ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del primo luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 7.500, 15.000 e 20.000 rispettivamente per il personale scientifico incaricato; per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici o dell'Osservatorio vesuviano può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualità di direttori.

Art. 20.

(*Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università*).

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, assegnare tre unità del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente due all'Osservatorio dell'Università di Bologna e una all'Osservatorio dell'Università di Palermo.

Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova può essere de-

stinato dal proprio direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Università di Padova.

L'Aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Università di Palermo rimane in servizio presso l'Università stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Università di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

(Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici).

Nella prima attuazione della presente legge i primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella *A* annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora l'anzianità maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di astronomo capo l'inquadramento in questa ultima qualifica è disposto con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, nella anzidetta qualifica di astronomo sono altresì inquadrati, nell'ordine e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli astronomi aggiunti e gli aiuti che abbiano conseguito la stabilità nel ruolo.

Gli aiuti che non hanno conseguito la stabilità vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di aiuto astronomo conservando l'anzianità maturata.

Ai primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, è consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza previsto per il conseguimento della qualifica di astronomo capo.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianità complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianità è valutata, in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'abbreviazione di cui al precedente comma non è operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneità.

Per i primi astronomi, che in base all'anzianità posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di astronomo capo, la eventuale eccedenza di anzianità, computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, è valutata ai fini della progressione economica.

Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di astronomo aggiunto, la anzianità di effettivo servizio raggiunta nel ruolo di provenienza è valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta alla anzianità complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianità valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo della abbreviazione di cinque anni prevista dal comma medesimo.

Nel computo della anzianità complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giu-

dizio complessivo inferiore a « buono » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso della anzianità di servizio.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo direttore di Osservatorio.

Art. 22.

(*Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano*).

L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore.

L'eventuale maggiore anzianità di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, è valutata in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attività scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.

Art. 23.

(*Copertura della spesa*).

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato: « Ministero del tesoro — liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coeff.	Stip. annuo lordo	Qualifica	n. posti
500	1.500.000	Astronomo Capo	n. 43
402	1.206.000	Primo astronomo	
325	975.000	Astronomo	
271	813.000	Aiuto astronomo	
		Totale dei posti	n. 43

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coeff.	Stip. annuo lordo	Qualifica	n. posti
500	1.500 000	Ricercatore Capo	1
402	1.206.000	Primo ricercatore	2
325	975.000	Ricercatore	
271	813.000	Aiuto ricercatore	
		Totale dei posti	n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2367 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al disegno di legge n. 2368. Invito il Presidente della Commissione a dare lettura dei 35 articoli e della relativa tabella nel testo redatto dalla Commissione.

CIASCA, *relatore*:

Art. 1.

Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;

b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;

c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;

d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;

e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

Art. 2.

Nei decreti emanati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

Art. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo articolo 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

Art. 4.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella A.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la terza classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

La prima classe di stipendio è attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto è disposto dal successivo articolo 10.

Tale attribuzione è anticipata al compimento del sesto anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro, che entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dallo articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 5.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma

La qualifica di aiuto compete di diritto allo assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano *ad personam* la qualifica di aiuto.

Art. 6.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall'italiana sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Università italiana.

Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di Facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonchè di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

Art. 7.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresì, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonchè le modalità dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

Art. 8.

L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto d'istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università o Istituto, qualora il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico d'insegnamento, del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento econo-

mico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

Art. 9.

Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di Facoltà o Scuola, che l'assistente ordinario cessi dall'ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.

La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

In nessun caso potrà proporsi la cessazione dall'ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.

La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato Accademico.

Contro la deliberazione del Senato Accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 10.

Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, è tenuta a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione.

L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non può essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo.

Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente è addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente.

Sull'affinità, ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami.

Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver

conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

Art. 11.

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.

Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-*ter*, sub. articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 12.

Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

Art. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.

L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro della pubblica istruzione, l'incarico di assistente può essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. In tale caso la retribuzione è ridotta al 50 per cento.

I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al più tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.

Art. 14.

Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Università anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonchè ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente articolo 7.

Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

Art. 15.

Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Art. 16.

A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.

I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, tra le cattedre delle singole Facoltà.

L'ottanta per cento dei predetti posti è riservato ai gruppi di discipline delle Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico-statistiche.

Art. 17.

È istituita con effetto dal 1° luglio 1957 una indennità mensile di ricerca scientifica per il personale assistente.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in ragione di lire 6.750 mensili per gli assistenti ordinari in possesso dell'abilitazione alla libera docenza; di lire 5.500 per gli assistenti ordinari; di lire 2.750 per gli assistenti incaricati.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia a quella indicata nel comma precedente.

Dal 1° luglio 1958 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta, nella misura di cui al precedente comma, per 12 mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del 1° luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 20.000, 15.000 e 7.500, rispettivamente per gli assistenti ordinari in possesso di abilitazione alla libera docenza, per gli assistenti ordinari e per gli assistenti incaricati che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

Art. 18.

Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.

Le misure e la decorrenza di tale indennità saranno determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo articolo 20.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari In tal caso all'assistente volontario è dovuto un com-

penso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 20.

I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

Art. 21.

Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Gli accertamenti di cui all'articolo 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477.

Art. 22.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Art. 23.

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente articolo 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto dell'eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già richiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale.

Agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325 è attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza entro il decimo anno dall'immissione in ruolo, la prima classe di stipendio, con la anzianità che loro compete in base all'annessa tabella *A* e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Qualora l'abilitazione alla libera docenza sia stata conseguita entro il nono o l'ottavo anno dall'immissione in ruolo l'anzianità di servizio nel coefficiente 402 è maggiorata, rispettivamente, di uno o di due anni.

Nel computo dell'anzianità complessiva nel coefficiente 402 si tiene conto, in ogni caso, anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

Art. 25.

Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'articolo 28-*ter*, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

Art. 26.

Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 7.

Art. 27.

L'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

Art. 28.

La disposizione dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, importa il diritto all'inquadramento con anzianità pari al servizio prestato, anche per gli assistenti non di ruolo retribuiti che, esplicando le funzioni dall'anno accademico 1945-46, abbiano conseguito la libera docenza dopo il 24 giugno 1950.

Art. 29.

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'articolo 19, comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.

Art. 30.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'articolo 7 comma quarto, della presente legge, continueranno

ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, numero 2241.

Art. 31.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle relative ai professori universitari.

Art. 32.

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università e gli Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due classi di stipendio previste dalle norme vigenti per il corrispondente ruolo organico.

Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio.

In quanto non contrastino con le norme dei precedenti commi si applicano, nei confronti del personale assistente di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Il personale assistente che, trovandosi da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che, avendo ricoperto l'ufficio di assistente di ruolo per almeno 1 anno, abbiano, successivamente alla cessazione dall'ufficio di assistente, tenuto lo incarico di insegnamento per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali, si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

DIRETTORI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA DI TRIESTE E DI VENEZIA

Art. 33.

Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla

tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, numero 1084, è attribuito il coefficiente di stipendio 402.

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

TABELLA *A*.

CARRIERA DEL PERSONALE ASSISTENTE

Coefficiente			Stipendio
402	I	classe di stipendio, dopo 8 anni di permanenza nella classe II (*a*)	L. 1.206.000
325	II	classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella classe III	» 975.000
271	III	classe di stipendio	» 813.000

(*a*) — L'assegnazione alla I classe di stipendio è anticipata al compimento del sesto anno di permanenza nella classe seconda nei confronti degli assistenti che conseguano, entro il sesto anno medesimo, l'abilitazione alla libera docenza.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto?

CONDORELLI. Debbo fare un'osservazione in rapporto all'ordine con cui si è proceduto.

PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, lei sa bene che i disegni di legge sono ritornati in Aula per la votazione finale con semplici dichiarazioni di voto.

Se lei crede di fare una dichiarazione di voto, le do la parola; se lei invece intende riaprire la discussione sul disegno di legge, mi duole, ma non posso dargliela.

CONDORELLI. Ho presentato un articolo aggiuntivo — articolo 31-*bis* — al disegno di legge relativo allo stato economico degli assistenti universitari. Penso che su questo qualcuno debba votare, perchè non è stato votato, a quel che mi risulta, innanzi alla Commissione.

PRESIDENTE. Lei non può aver dimenticato che questa mattina l'Assemblea ha approvato la seguente procedura: rinvio alla Commissione di tutti e quattro i disegni di legge, perchè l'Assemblea procedesse solo all'approvazione finale con dichiarazioni di voto.

CONDORELLI. Giacchè lei lo afferma è chiaro che io ho errato nei miei ricordi. Debbo però dire che avevo compreso questo: che il disegno di legge era mandato alla Commissione perchè sveltisse la procedura e ce lo presentasse qui per discutere i punti controversi.

PRESIDENTE. No.

CONDORELLI. Allora, onorevole Presidente, debbo vivamente rammaricarmi del fatto che — non vorrei usare l'espressione — c'è stata un'inadempienza voluta ad una richiesta da me reiteratamente fatta: che questo mio disegno di legge circa la libera docenza si discutesse insieme agli altri relativi all'Università; ed avevo chiesto la procedura urgentissima. Ho creduto, onorevole Presidente, alle promesse che mi si erano fatte dal Ministro e dalla Commissione: che naturalmente non si voleva non accettare, salvo rimanendo il merito, questa mia richiesta, che del resto avevo, come ho, il diritto di fare. Io ho creduto di introdurre nel disegno di legge sugli assistenti questo emendamento, che in fondo consta solo di una disposizione transitoria al provvedimento sugli assistenti. Debbo dire che ancora una volta la mia volontà di parlamentare, che in questo punto è decisiva, perchè io ho bene il diritto di chiedere al Senato che si voti su questa mia richiesta, è stata resa vana.

È stato un equivoco, non ne dubito; non c'è stata cattiva volontà di nessuno, ma si può riparare, si deve riparare, perchè io mi aspetto il parere contrario del Presidente della Commissione, che io accetto sempre con la solita deferenza, il parere contrario del Ministro, che molto lealmente me lo ha dichiarato, ma ritengo che non bastino questi pareri perchè il disegno di legge sia respinto; bisogna che voti contro il Senato.

PRESIDENTE. Quale disegno di legge?

CONDORELLI. Il disegno di legge del quale proprio con lei ho discusso ben quattro volte perchè venisse in discussione in Aula. Si era trovata poi la via di introdurlo come emendamento in questa legge, ma mi si è tolta la materia di mano.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quell'emendamento non era pertinente al disegno di legge.

CONDORELLI. Questa è la sua opinione, che io non condivido. Per me era pertinente al disegno di legge, perchè quando si fulmina la decadenza dall'ufficio per gli assistenti che non conseguono in un certo termine la libera docenza, quando si dà agli assistenti che abbiano una libera docenza un'indennità di studio che si nega agli altri, l'emendamento diviene non soltanto pertinente, ma necessario.

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIASCA, *relatore*. Volevo precisare che lo articolo aggiuntivo presentato dal senatore Condorelli era null'altro se non il travasamento di quello che era il suo disegno di legge. La Commissione lo ha preso in esame e si è trovata concorde nel ritenere che, poichè c'era un disegno di legge apposito, e poichè era chiaro che la sostanza dell'articolo aggiuntivo del senatore Condorelli si riferiva al suo disegno di legge, mentre non era pertinente alla materia del disegno di legge che stiamo esaminando, l'argomento dovesse essere rinviato a quando si discuterà il disegno di legge Condorelli.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Votiamo con viva soddisfazione tutti questi disegni di legge che sono valsi ad attenuare la situazione di grave disagio — non parlo del disagio economico dei professori, degli assistenti o degli impiegati — in cui in Italia si trova l'Università specificamente e la cultura in genere. Questi disegni di legge sono valsi, soprattutto, a mettere in evidenza tutto ciò: mi auguro che il problema, che ora è venuto irresistibilmente alla ribalta dell'opinione pubblica nazionale, sia riesaminato con acconci provvedimenti, che non ci mettano nella triste situazione di veder in-

terrompere una luminosa tradizione, che noi abbiamo saputo mantenere da secoli e secoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2368. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al disegno di legge n. 2370. Invito il Presidente della Commissione a dare lettura dei 17 articoli nel testo redatto dalla Commissione.

CIASCA, *relatore*.

Art. 1.

Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purchè si siano esplicate le mansioni corrispondenti.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dalla assunzione presso le Università.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1° luglio e il 1° dicembre 1957.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-*bis* e 26-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 2.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio — sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 — ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra è considerato, ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262.

Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potrà, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

Art. 3.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore

al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

In quanto non contrastino con le norme del precedente articolo 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Art. 5.

Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, — sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Art. 6.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio — sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

Il personale che in applicazione di questo articolo è immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potrà, su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.

Art. 7.

I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del Rettore e del Direttore interessati, disporre il

trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alle disponibilità di posti in organico.

Art. 9.

Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce rossa italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi.

In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva, appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

Art. 11.

Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 12.

È istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

In tale contingente, da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai non di ruolo che, alla data del 1° dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianità o dalla data successiva, anteriore al 1° dicembre 1957, nella quale si è compiuto il biennio di anzianità. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'articolo 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1° luglio 1956.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle Università o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione.

A decorrere dal 1° giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che saranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

Art. 13.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausilario.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino Ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonchè negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta Scuola, le disposizioni sopra citate si applicano in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonchè a quello previsto dall'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di età, ferma restando, peraltro, la osservanza del disposto di cui all'articolo 13, comma secondo, della presente legge.

Art. 16.

I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai Rettori delle Università o dai Direttori degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 17.

Alla maggiore spesa di lire 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Dichiaro il mio voto favorevole a questo disegno di legge, per quanto avessi voluto subordinarlo all'accettazione, da parte del Governo, di un ordine del giorno, che non posso ora presentare, per impegnarlo a soddisfare alcune necessità di una categoria di impiegati nelle Università.

Mi permetto di esporgliele. Sono prima di tutto l'ampliamento dei ruoli organici per tutto il personale non insegnante delle Università; l'istituzione di un ruolo della carriera di concetto, distinto da quello di ragioneria, per il personale amministrativo in possesso del titolo di studio adeguato; l'istituzione della qualifica di direttore di ragioneria con funzioni ispettive, ex grado VI; poi il passaggio tra il personale della carriera esecutiva tecnica e amministrativa degli ausiliari di ruolo, invalidi di guerra, che svolgono mansioni superiori e sono in possesso dei requisiti richiesti dall'attuale ordinamento, titolo di studio e mansioni.

Non è molto e non è poco. Tuttavia il mio voto favorevole lo do proprio perchè, intercorse alcune trattative, diciamo così private, tra il Ministro e me, egli ha promesso che al più presto sarebbero stati considerati e possibilmente accettati i *desiderata* nella categoria alla quale mi sono riferita.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, mi consenta che nel formulare una breve dichiarazione di voto io non mi riferisca solo all'ultimo disegno di legge, ma mi riferisca al complesso dei quattro disegni di legge.

Mi pare che si possa dire che, forse per la prima volta dopo la liberazione del nostro Paese, il problema generale della vita, dell'ordinamento, delle esigenze universitarie è stato dibattuto e posto di fronte al Parlamento e in modo particolare di fronte al Senato della Repubblica.

Credo che da questo punto di vista quindi non si possa affatto accettare l'opinione di quanti vedevano un pericolo nella richiesta, che noi avevamo formulata, di discutere in Aula il problema. Il dibattito in Aula non aveva solo un significato formale: ha avuto un significato sostanziale, perchè i quattro provvedimenti deliberati dal Senato sono notevolmente modificati e migliorati rispetto al testo primitivo delle proposte governative.

Le innovazioni sono state apportate nel quadro di una visione organica della funzione e del prestigio del personale universitario, dai professori agli assistenti; per quanto riguarda lo apporto finanziario dello Stato alle Università; per quanto concerne la retribuzione del personale. Non dobbiamo nè possiamo dimenticare, ad esempio, che, dopo il dibattito e col dibattito in Aula, dal 1° luglio 1958 l'indennità di ricerca scientifica, sia per i professori universitari sia per gli assistenti, sarà commisurata a 12 mesi. Non possiamo ignorare che, con il dibattito in Aula e dopo il dibattito in Aula, la misura dell'indennità di ricerca scientifica, sia per i professori universitari sia per gli assistenti, sarà commisurata a due livelli a seconda che si tratti di persone che svolgano o non svolgano un'attività professionale. Non possiamo ignorare che, in prospettiva ed entro il prossimo quinquennio, il numero dei nuovi posti di ruolo dei professori universitari da 50 è stato elevato a 150 ed il numero dei nuovi posti di ruolo degli assistenti da 500 a 750; che il contributo finanziario dello Stato, rispetto

alla primitiva proposta, è praticamente raddoppiato. Non possiamo ignorare che per tutto il personale assistente e tecnico degli istituti e delle cliniche è stata istituita, dando mandato al Ministro della pubblica istruzione di fissarne l'intensità e la decorrenza, un'indennità di lavoro nocivo e rischioso. Non possiamo ignorare che è stato stabilito il periodo entro cui necessariamente i posti di ruolo rimasti vacanti debbano essere coperti, sia per il personale assistente, sia per quello tecnico sia per quello amministrativo, sia infine per il personale subalterno delle Università.

Non possiamo ignorare che le spese per gli incarichi universitari diventano spese obbligatorie dello Stato, e che gli assistenti liberi docenti o maturi in concorsi universitari non possono essere allontanati dai posti di ruolo.

Noi non ignoriamo nulla di tutto questo, anzi diciamo che senza il dibattito, e — ci si consenta di dire — senza la nostra iniziativa e senza il nostro stimolo non si sarebbe ottenuto alcun successo.

CIASCA. Moltissime cose sono state dette nella mia relazione a stampa.

FORTUNATI. Confronteremo i testi della proposta governativa con quelli degli emendamenti da voi preparati, della relazione della maggioranza della Commissione, delle deliberazioni del Senato. Nel mondo universitario e non universitario, ognuno dal raffronto trarrà le conclusioni. Non si tratta di perderci in discussioni sottili ed accademiche. I fatti sono fatti e resteranno tali.

Ma è certo, onorevole Ministro, che tutto questo non ci soddisfa, perchè bisogna che lei dica al Ministro del tesoro che il problema dell'Università, non avendo bisogno per soluzioni anche radicali di centinaia di miliardi, ma di decine di miliardi, va affrontato in pieno. Io ritengo, onorevole Ministro, che ella sente il problema. Gliene ho dato atto a più riprese pubblicamente, in Aula ed in Commissione. Ma è necessario che ella dica al collega del tesoro che, quando sono in gioco le sorti della vita scientifica e didattica dell'Università, in un Paese dalle tradizioni che ha il nostro; quando ci si rende conto che l'indipendenza politica e morale di una Nazione oggi è legata allo sviluppo generale della ricerca scientifica, occorre compiere ulteriori, decisivi passi in avanti, ulteriori e decisivi sforzi.

Noi qui assumiamo, in questo momento, l'impegno di continuare, con tutti gli amici del mondo universitario, a qualunque schieramento politico appartengano e che abbiano in comune la fede nello spirito di sacrificio, nella forza, nel prestigio della vita universitaria italiana, la comune battaglia, perchè si faccia dell'Università italiana il grande e unico banco di prova e di selezione delle capacità, e perchè per tutta l'Italia e per tutti gli italiani diventi parola d'ordine il monito e la garanzia che mi ha dato e stimolato l'ateneo patavino, quando, da studente, ne ho varcato le soglie: « *Universa universis libertas* » (*Vivi applausi dalla sinistra*).

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIASCA. Nel ringraziarla, signor Presidente, della fiducia che ha avuto in noi a riaffidarci ancora una volta la discussione dei disegni di legge, vorrei pregarla di consentirci un modesto coordinamento degli articoli. Esso ci sembra che sarà indispensabile, nonostante che abbiamo collaborato tutti quanti insieme con il massimo accordo e con la massima comprensione, perchè infatti la sostanza dei problemi della scuola e della cultura ci trova consenzienti.

Potrei, riassumendo un po' quello che è il pensiero di tutti noi, rifarmi a quello che già nella relazione, iniziando la discussione proprio sul disegno di legge relativo ai professori universitari, ebbi a dire: dare cioè il dovuto riconoscimento al coraggio, all'iniziativa, alla fiducia che ha avuto il nostro Ministro, all'impegno preso dal Governo di affrontare il problema universitario.

Non si tratta di una riformetta o di un particolare: si tratta invece di una riforma organica. Questi quattro ordinamenti, che si inseriscono anche nella disciplina che è stata data per la parte giuridica e per la parte riguardante i miglioramenti economici ai professori delle scuole secondarie artistiche e delle scuole elementari, costituiscono tutto un *unicum*, che testimonia ancora una volta con quanto

fervore e con quanta passione il problema della scuola e della cultura è stato ora affrontato dal nostro Governo. Il senatore Fortunati testè metteva l'accento su quello che è stato il vantaggio della discussione pubblica. Non io certamente negherò il vantaggio della pubblica discussione nel Senato. Devo ricordargli, però, che fin dalle prime affermazioni fatte su quell'unico disegno di legge sul quale fu consentito nella Commissione esprimere qualche idea di carattere generale, io tenni a rilevare chiaramente che già il Ministro, con le successive trattative condotte col Tesoro, aveva superato — in meglio, naturalmente — molte di quelle posizioni che risultavano dai disegni di legge a stampa. E tutto ciò che è stato poco fa detto dal senatore Fortunati relativamente al numero delle cattedre, all'indennità di ricerca scientifica, sia quanto alla portata, alla somma, sia quanto alla durata, cioè estesa ai 12 mesi dell'anno, faceva già parte di una decisione che il Ministro aveva già presa, venendoci cordialmente incontro. Ed io l'avevo segnalato proprio nella mia relazione.

Questo particolare è stato accolto insieme con molti altri, tra cui mi piace segnalare anche un miliardo in più concesso come contributo straordinario alle Università. E la spontanea promessa del Ministro di aumentare il contributo ancora di mezzo miliardo, testimonia in modo chiaro la grande sensibilità che il Ministro ed il Governo hanno avuto nella soluzione di questo problema. Certo, tutti i problemi della vita universitaria non sono per questo oggi risolti. Ma essi sono stati gagliardamente affrontati; e la sensibilità dimostrata dal Ministro e dal Governo ci dà ancora a sperare che domani gli altri grossi problemi saranno diffusamente affrontati.

Ancora una volta il mio plauso al Governo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Ciasca, la ringrazio per il riconoscimento che ella ha espresso per l'opera da me svolta. Indubbiamente sono stato sottoposto ad una fatica non lieve, ma sono lietissimo di aver contribuito con la mia modesta collaborazione alla soluzione di questi importanti problemi della vita nazionale.

Metto quindi ai voti il disegno di legge numero 2370, nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2317.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per rinnovare la preghiera già avanzata, sulla quale non ho bisogno di dilungarmi, dell'adozione della procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2317.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli come risulta dall'ordine del giorno della prossima seduta di martedì, il Senato è impegnato nel seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma del Senato, alla quale, per precedenti impegni, dovrà seguire la discussione del disegno di legge sulla durata dei brevetti per invenzioni industriali. Subito dopo, se il Senato approverà la procedura urgentissima, potrà venire in discussione il suo disegno di legge che è abbinato a quello del senatore Ciasca.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Signor Presidente, non ravviso questa grande urgenza, specialmente in rapporto agli altri disegni di legge di cui si è iniziata la discussione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sulla richiesta di procedura urgentissima avanzata dal senatore Condorelli.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, propriamente non vedo la urgenza anche perchè, essendo contrario al disegno di legge, non desidererei che fosse approvato. Comunque è un giudizio soggettivo e, quindi, rispetto l'opinione del senatore Condo-

relli. Quando il Senato delibererà di discutere questo disegno di legge, farò di tutto per essere a disposizione del Senato, pur dovendo avvertire che i disegni di legge qui oggi approvati dovranno passare alla Camera dei deputati e mi impegneranno in quella sede. Quindi credo che la procedura urgentissima non abbia ragione di essere, poichè la relazione fu già fatta oralmente in Commissione e potrà essere presentata. Quanto alla fissazione della data penso che, tenuto conto degli impegni del Senato ed anche di quelli del Ministro, si potrà concordare una data presumibilmente non troppo lontana.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, la pregherei di non insistere nella sua richiesta, almeno per il momento.

CONDORELLI. Preferisco che mi si dica no e non ne parleremo più.

Quello che non posso condividere, di quanto hanno dichiarato il Presidente della Commissione ed il Ministro, è la assunzione di mancanza d'urgenza. Certo non cadrà Roma, ma mi domando se non è urgente, anzi urgentissimo un provvedimento che vuole regolare la sessione di libera docenza in corso.

CIASCA. Vi è la legge che la regola.

CONDORELLI. Significa perseverare — e dal suo punto di vista ha ragione — nell'essere contrario, ma non può negare l'urgenza della cosa. Può essere contrario, ma non può, dal punto di vista logico, negare l'urgenza. Ho messo in evidenza un problema che ha bisogno di essere risolto subito.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, lei vede che nel momento attuale, la sua richiesta non sarebbe accolta. La Presidenza terrà nel dovuto conto il suo desiderio. Questo dovrebbe rassicurarla.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, arrivate le cose a questo punto, non posso che rimettermi alla Presidenza, che certamente tutelerà i miei diritti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Erezione in comune autonomo della frazione di Botrugno con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce », (1629), di iniziativa del deputato Marzano;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione delle garanzie per mutui alle Provincie » (2484), di iniziativa del senatore Longoni;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione » (2237-*B*);

« Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli osservatori astronomici » (2388);

« Estensione ai componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria » (2433);

« Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami

e per soli titoli a posto di direttore didattico nelle scuole elementari, banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (2450), di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e D'Ambrosio;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Provvidenze a favore delle aziende dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957 » (2489);

« Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale » (2490).

Annunzio di rimessione di disegni di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha chiesto, ai sensi del dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge: « Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da Organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri Enti per la distribuzione » (2145)' e: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana, in provincia di Udine » (2427), di iniziativa dei deputati Schiratti ed altri, già deferiti all'esame ed alla approvazione di detta Commissione, siano invece discussi e votati dall'Assemblea.

Comunico altresì che il disegno di legge: « Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (2432), di iniziativa dei deputati Ferrara e Scaglia, Mazza ed altri, Magni ed altri, già deferito alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) in sede deliberante, è stato rimesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, alla discussione e votazione dell'Assemblea.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Il Senato, considerato che la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali è entrata in vigore anche nella parte che concerne la uscita dalla Confindustria e da tutte le associazioni padronali delle imprese a prevalente partecipazione statale e che tale uscita non può ridursi a semplice formalità ma che anzi deve costituire il preludio di uno sviluppo sostanziale ed autonomo da influenze monopolistiche delle citate imprese che debbono divenire il fattore decisivo di una politica di progresso economico, di lotta contro la disoccupazione e contro gli squilibri regionali, per l'incremento dei consumi e del tenore generale di vita, impegna il Governo:

1) ad accelerare e completare l'uscita delle imprese a prevalente partecipazione statale da tutte le associazioni imprenditoriali sia sindacali che economiche;

2) ad approvare e rendere pubblici per l'I.R.I., per l'E.N.I. e per tutte le altre aziende controllate dallo Stato, programmi pluriennali atti a promuovere uno sviluppo coordinato delle industrie siderurgiche, di quelle meccaniche, dei cantieri navali e delle società di navigazione; uno sviluppo delle attività minerarie in atto e l'utilizzazione delle risorse non ancora sfruttate; uno sviluppo della ricerca e della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e delle imprese del settore energetico e una loro politica unitaria e coordinata da un pubblico Ente dell'energia, quale inizio dell'indispensabile nazionalizzazione dell'intero settore;

3) a garantire con opportuno orientamento delle banche e degli istituti a medio e lungo termine, la priorità agli investimenti pubblici necessari per l'ammodernamento degli impianti, l'incremento della produttività e per la creazione di nuove unità produttive, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il Senato, convinto che per il progresso economico e sociale del Paese è decisivo un indirizzo nazionale e democratico delle imprese a par-

tecipazione statale e cioè il loro impegno per la rottura della politica dei monopoli, il che può essere ottenuto soltanto mercè la collaborazione attiva e consapevole dei lavoratori,

impegna il Ministro delle partecipazioni statali, ad impartire le opportune e sollecite direttive in modo che in ogni azienda sia garantito il pieno rispetto delle leggi sociali, dei contratti, dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle loro organizzazioni; sia instaurato un sistema di rapporti sociali il quale riconosca la funzione del sindacato nella fabbrica, renda operanti gli organismi unitari rappresentativi dei lavoratori, riconosca nella contrattazione unitaria di tutti gli elementi del rapporto di lavoro il fattore essenziale della tutela degli interessi materiali dei lavoratori e della loro partecipazione attiva alla vita aziendale, faccia partecipare i lavoratori alla discussione dei programmi aziendali per i loro riflessi sulle condizioni di lavoro e la stabilità dell'impiego, ammetta le rappresentanze dei lavoratori alla gestione delle attività sociali e alle iniziative dirette al loro elevamento professionale e culturale.

Il Senato, mentre depreca la virulenza, le fallaci argomentazioni e gli obiettivi della campagna scatenata dai gruppi monopolistici contro il distacco delle aziende controllate dallo Stato dalle associazioni padronali e contro la politica democratica e nazionale che esse debbono perseguire,

invita il Governo a respingere ogni forma di compromesso con i gruppi monopolistici ed a respingere anche qualsiasi tentativo di utilizzare il capitalismo di Stato per estendere l'inserimento organico delle forze clericali nella struttura monopolistica dell'economia italiana (32).

MONTAGNANI, NEGARVILLE, NEGRO, FORTUNATI, PELLEGRINI, BITOSSI, VALENZI, SPANO, SPEZZANO, FIORE, ZUCCA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

a) se egli concorda con il Ministro, onorevole Gava, il quale ai magnati dell'industria riuniti in assemblea, ha assicurato che le aziende di Stato — anche se sganciate sindacalmente dalla Confindustria — manterranno i loro legami con le associazioni industriali private di tipo corporativo quali l'Anidel, l'Assosider, l'Associazione Mineraria, ecc. o se invece, non considera tali occupazioni quale avventata iniziativa che contrasta con le direttive impartite il 15 novembre 1957 dal Ministro delle partecipazioni, onorevole Bo, con circolare inviata a tutte le Aziende a partecipazione statale, previo parere di un collegio di eminenti giuristi di vari atenei italiani, fra cui l'Università Cattolica di Milano, i quali giuristi unanimi, espressero il parere, fatto proprio dal citato Ministro, che la legge indica l'obbligo di distacco delle aziende a partecipazione statale anche da quelle organizzazioni che « hanno la rappresentanza degli interessi di categoria »;

b) se di fronte a siffatta ed intollerabile duplicità, il Presidente del Consiglio, non ritiene indispensabile riaffermare la validità di tutta la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sollecitando il Ministro, onorevole Bo, ad insistere ed esigere che tutte le aziende a prevalente partecipazione statale si distacchino dalle organizzazioni padronali di qualsiasi tipo e ciò per il doveroso rispetto della legge cui sono tenuti anche i Ministri, e perchè le predette aziende possano svolgere in modo autonomo ed efficiente la loro insostituibile funzione di sviluppo dell'economia nazionale (1356).

MONTAGNANI, PASTORE Ottavio.

Al Ministro del tesoro, per sapere per quali motivi non si è proceduto finora alla liquidazione dei danni di guerra a favore della ditta Soriente, società per azioni di Salerno, nonostante che la istruttoria della pratica fosse stata da tempo espletata.

Se è a sua conoscenza che questo inspiegabile ritardo ha messo in seria difficoltà la cennata ditta che gestisce il più importante stabilimento metalmeccanico del Salernitano, e se riconosce che, così operando, non si attua la vantata politica meridionalistica, ma si contribuisce ad

aggravare la crisi che travaglia le industrie meridionali, anche le più attrezzate, preparate e sperimentate (1357).

PETTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è nel programma del Ministero di provvedere alla costruzione di un edificio quale sede di Ufficio postale nel comune di Gualdo Tadino (Perugia).

L'interrogante fa rilevare che l'attuale edificio è assolutamente inadeguato alle esigenze della popolazione in considerazione anche dell'aumentato numero di pensionati (oltre 2.000) e del lavoro per il magazzino dei monopoli di Stato che riunisce tutti i rivenditori dei comuni vicini: Nocera Umbra, Sigillo e Fossato di Vico.

Gualdo Tadino conta inoltre circa 30 fabbriche di ceramiche che spediscono settimanalmente in tutto il Paese e all'estero. Tutte le operazioni si svolgono pertanto in un atrio per il pubblico di soli 11 mq. e con una sola stanza a disposizione degli impiegati e del Direttore.

L'Amministrazione comunale, qualora il Ministero disponga la costruzione dell'edificio, è disposta a concedere l'area gratuitamente. (3649).

IORIO.

Al Ministro delle finanze, per sapere se, nell'attesa dell'attuazione dell'articolo 383 del testo unico sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, intenda, e quando, adeguare gli sviluppi di carriera dei funzionari ed impiegati delle Intendenze di finanza a quella dei funzionari ed impiegati degli Uffici provinciali delle altre Amministrazioni dello Stato (3650).

CORSINI, BITOSSI.

Al Ministro dell'interno, per sapere per quali ragioni sia stata sospesa (circolare n. 7 del 7 gennaio 1957) la concessione affidata ai Prefetti (decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 620) per l'autorizzazione ad installare e ad esercire impianti per la distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per uso autotrazione. Gli articoli 8 e 9 del succitato decreto (Decentramento dei Servizi del Ministero industria e commercio) determinano le modalità della concessione affidata ai Prefetti, sentito il parere delle Camere di commercio, del Corpo provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, le capacità dei depositi e dei serbatoi e le modalità di collaudo. Con la succitata circolare (del 7 gennaio 1957) del Ministero dell'interno, le domande di concessione debbono essere invece trasmesse direttamente al Ministero industria e commercio, contrariamente a tassative disposizioni legislative (3651).

SPALLICCI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se gli risulti che ai controllori viaggianti delle Ferrovie dello Stato viene usato, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1957, n. 685 — concernente l'aumento delle competenze accessorie — un trattamento discriminatorio che varia da Compartimento a Compartimento che lede i diritti e mette in gravi condizioni di inferiorità materiale e morale questa categoria nei confronti dell'altro personale viaggiante del quale costituisce la parte dirigente più qualificata (3652).

FERRETTI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali al signor Zavoli Zeno Augusto fu Giuseppe, nato a Rimini il 7 febbraio 1902 residente a Torino, posizione 370977, non è stata fino ad oggi ancora corrisposta l'indennità *una tantum* fissatagli con decreto ministeriale 0029482 in data 5 ottobre 1954 (3653).

BOSIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà assegnata la pensione di guerra a Moirano Irene di Benedetto, moglie del defunto Mu-

gnaini Lindoro Bruno, di Gino. Numero di posizione 280035 (3654).

LOCATELLI.

Al Ministero del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione n. 1774487 presentata sin dal dicembre 1955, da Fiorini Umberto fu Pietro, da Bologna, vittima del fascismo (3655).

LOCATELLI.

Al Ministro della difesa, per conoscere a quale punto si trova la domanda di pensione ordinaria presentata dall'ex carabiniere Canu Paolo fu Antonio, da Thiesi, classe 1905, in base alla legge 25 aprile 1957, n. 313 (3656).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si oppongono al pagamento della pensione a Minetto Michele fu Domenico, che ha fatto domanda per ottenere la pensione per il figlio disperso in guerra, Minetto Alberto (3657).

LOCATELLI.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 4 marzo 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 marzo, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifiche all'articolo 57 della Costituzione (1931/1977-*bis*) (*Stralciato dal disegno di legge n. 1931/1977, approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifiche all'articolo 59 della Costituzione (1931/1977-*ter*) (*Stralciato dal disegno di legge n. 1931/1977, approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (1933/1977-*quater*) (*Stralciato dal disegno di legge n. 1931/1977, approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*).

4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-1949 (591).

3. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal

1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazioni all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica allo articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

7. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

8. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

10. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

12. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

13. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

14. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

15. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

16. INIZIATIVA POPOLARE. — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1625).

17. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

18. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).

19. Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2306).

20. Deputati CHIARAMELLO ed altri. — Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali (1841) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

21. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

22. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

23. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

24. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

25. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

26. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrare delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

27. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

28. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (*Doc.* CXXV).

29. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

30. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

31. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio del-

la posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

32. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 20,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti